

CAPITOLO 10

L'APPLICAZIONE DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO IN ITALIA

10.1 Il quadro complessivo delle scelte nazionali

La flessibilità consentita agli Stati membri in merito all'applicazione del regime di pagamento unico ha permesso a ciascun paese di adattare la PAC "nazionale" alle esigenze e alle caratteristiche del proprio sistema agroalimentare.

Il MiPAF ha espresso la posizione dell'Italia in un documento di riflessione che ha preceduto l'emanazione dei decreti applicativi del Regolamento (CE) n. 1782/2003. Tale posizione ha considerato le priorità individuate dal Ministero nei documenti di programmazione e quelle scaturite dalla Conferenza permanente Stato-Regioni. Gli obiettivi generali della riforma sono il rafforzamento di alcune filiere strategiche (grano duro, proteine vegetali, carni) e la salvaguardia dell'attività produttiva nelle aree rurali e montane, a cui si affiancano altre priorità derivate dalla riforma stessa: utilizzo di tutto il plafond finanziario a disposizione dell'Italia, miglioramento della competitività delle imprese attraverso un uso più efficiente delle risorse, mantenimento del reddito agricolo e dell'occupazione nelle aree rurali, rafforzamento delle filiere favorendo la sinergia della PAC con le politiche nazionali e territoriali, semplificazione amministrativa e riduzione dei costi per la pubblica amministrazione.

Sulla base di queste considerazioni, con D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004 l'Italia ha deciso di dare avvio al regime di pagamento unico a partire dal 1° gennaio 2005, eccezion fatta per i premi e i pagamenti supplementari destinati ai prodotti lattiero-caseari e gli aiuti al tabacco e all'olio di oliva che sono entrati nel regime dal 1° gennaio 2006. Il disaccoppiamento è avvenuto sulla base del criterio storico aziendale senza alcuna regionalizzazione del plafond finanziario. L'Italia si è avvalsa della facoltà di escludere dal regime di pagamento unico le sementi, per le quali valgono le regole di funzionamento del regime di sostegno finora operanti (aiuto alla produzione); l'obiettivo è di garantire un certo grado di approvvigionamento nazionale, oltre ad assicurare la qualità delle produzioni sementiere e tutelare la sicurezza degli alimenti.

La scelta di applicare il regime di pagamento unico già dal 2005, secondo il MiPAF, ha numerosi vantaggi. Innanzitutto, quello di permettere alle aziende di programmare la propria attività produttiva avendo come riferimento uno scenario certo; in secondo luogo, offre parità di trattamento rispetto ai produttori degli altri paesi europei che hanno fatto la medesima scelta. Infine, una partenza immediata consente di utilizzare pienamente le risorse finanziarie a disposizione, evitando, al contempo, l'instaurarsi di fenomeni speculativi sui trasferimenti della terra.

La decisione di non fare ricorso ad alcun tipo di regionalizzazione è stata dettata da considerazioni in merito alla scarsa efficacia dello strumento nel raggiungimento di obiettivi quali l'equità del sostegno, la semplificazione e la riduzione dei costi amministrativi. Secondo il MiPAF, l'applicazione della regionalizzazione avrebbe comportato una redistribuzione del sostegno disomogenea sul territorio e difficile da giustificare; allo stesso modo un'applicazione ibrida, basata sulla combinazione del criterio storico e di quello forfetario, avrebbe avuto lo svantaggio di complicare la gestione degli aiuti e di comportare dei rilevanti oneri amministrativi a carico sia degli agricoltori che dell'attività di gestione e controllo.

Relativamente alle possibilità di attuazione parziale, l'Italia non ha inteso aderire a nessuna tipologia di disaccoppiamento parziale degli aiuti, proposta dalla Commissione per seminativi,

bovini da carne e ovicapri. Tale scelta è da ricondurre alla volontà di utilizzare appieno le risorse finanziarie maturate da ciascun settore, evitando il rischio di sottoutilizzazione dei plafond destinati ai premi accoppiati, e di permettere il completo orientamento al mercato delle aziende attraverso un'allocazione efficiente delle risorse. Inoltre, sulla base dei risultati di simulazioni e di studi di impatto, il MiPAF ha sostenuto che le percentuali di accoppiamento proposte dalla Commissione non avrebbero avuto alcun effetto in termini di mantenimento della produzione e di riduzione del rischio di abbandono; invece, avrebbero imposto ai produttori un vincolo sull'attività produttiva che avrebbe vanificato gli effetti positivi del disaccoppiamento. Il disaccoppiamento parziale, infine, avrebbe aumentato gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori, poiché li avrebbe costretti a presentare una specifica domanda di aiuto e la relativa documentazione giustificativa¹. L'Italia si è invece avvalsa della facoltà concessa dall'art. 69 di attuare delle trattenute sui plafond settoriali per effettuare pagamenti in favore di tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità. I settori interessati sono stati seminativi, carni bovine e carni ovicaprine.

Le scelte dell'Italia rispecchiano alcune priorità di fondo, che vanno oltre le giustificazioni addotte. La prima scelta riguarda la volontà di non modificare lo status quo in termini di distribuzione degli aiuti tra i beneficiari. Questo ha comportato la rinuncia al regime degli aiuti forfetari che, contrariamente a quanto affermato, e con gli opportuni accorgimenti, avrebbe potuto sanare l'iniqua distribuzione del sostegno scaturita da una PAC storicamente orientata verso le produzioni continentali. La scelta di non utilizzare alcun tipo di disaccoppiamento, alla luce della posizione sostenuta dall'Italia durante il negoziato in favore del parziale accoppiamento degli aiuti per il grano duro, risulta un po' incoerente, anche se è pienamente condivisibile l'idea di permettere il completo riorientamento della produzione al mercato. Tale scelta ha avuto anche il pregio di risolvere il problema dell'uso alternativo dello strumento (seminativi vs. grano duro, vacca nutrice vs. bovini maschi). La scelta di applicare l'art. 69, in favore di produzioni di qualità, è sicuramente un fatto positivo. Meno positivo è il giudizio sulla reale portata innovativa di questo strumento nei primi due anni di sua applicazione. L'augurio è che l'esperienza possa indirizzare le condizioni di ammissibilità a questo aiuto a comportamenti realmente "virtuosi" degli agricoltori².

10.2 Le scelte dell'Italia in dettaglio

10.2.1 L'assegnazione dei titoli

In merito all'assegnazione dei titoli, l'Italia si è orientata verso l'adozione della "ricognizione preventiva" prevista all'art. 12 del Regolamento (CE) n. 795/2004. Attraverso tale procedura l'AGEA ha proceduto all'identificazione preliminare degli agricoltori aventi diritto al pagamento unico e alla successiva definizione provvisoria dei titoli³. Tale scelta è stata finalizzata a correggere a priori eventuali errori, sanare le anomalie, registrare le trasformazioni aziendali intervenute durante e successivamente al triennio di riferimento (AGEA, 2004) e, quindi, a ridurre i contenziosi prima della presentazione della domanda di accesso al regime di pagamento unico. In base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, l'AGEA ha definito una specifica

¹ Una domanda deve essere comunque presentata per ottenere il pagamento supplementare previsto dall'art. 69 e gli aiuti specifici.

² Per un approfondimento sulle conseguenze economiche dell'attuazione della riforma in Italia si rimanda a Scoppola, 2005b. In altri due lavori dell'INEA sono contenute, rispettivamente, una valutazione quantitativa dell'impatto della riforma Fischler sul sistema agroalimentare del Piemonte (Velazquez, 2005) e una valutazione dell'impatto della riforma a livello regionale attraverso l'analisi di casi studio aziendali partendo dai dati RICA (Povellato, Velazquez, 2005).

³ La fase di ricognizione preventiva doveva concludersi il 10 dicembre 2004. Tuttavia, a causa delle difficoltà legate al nuovo sistema di applicazione dei pagamenti in agricoltura, la scadenza è stata prorogata al 31 marzo 2005.

metodologia per il calcolo dei titoli provvisori⁴. In particolare, seguendo le indicazioni della normativa comunitaria, è stata definita la procedura (algoritmo) per calcolare l'importo di riferimento e la relativa superficie per ciascuna tipologia di coltura o di allevamento ammessa ai pagamenti disaccoppiati⁵ e successivamente, per questi due aggregati, è stata calcolata la media triennale⁶.

Il 16 maggio 2005 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di fissazione definitiva dei titoli, scadenza successivamente prorogata al 9 giugno, con una riduzione degli aiuti del 3% per ogni giorno di ritardo, riduzione a valere solo per gli aiuti corrisposti nel 2005. Le domande pervenute oltre tale data sono state considerate non ricevibili e pertanto l'agricoltore ha perso la possibilità di vedersi assegnati i titoli a lui spettanti e il relativo importo è confluito nella riserva nazionale.

L'AGEA ha specificato i casi che possono aver dato luogo alla modifica del valore dei titoli provvisori comunicati in precedenza⁷. In particolare tale possibilità è prevista a seguito di movimenti aziendali relativi a successione effettiva e anticipata⁸, cambiamenti della forma giuridica o della denominazione dell'azienda; scissioni e fusioni; circostanze eccezionali previste dal D.M. n. 1628 del 20 luglio 2004; correzione di anomalie; anomalie dei dati produttivi relativi alla consegna di foraggi essiccati; inizio di attività dell'agricoltore durante il periodo di riferimento; ricalcolo del valore dei titoli provvisori per gli agricoltori che hanno beneficiato dei premi supplementari "etichettatura e qualità" per i capi macellati dalla campagna 2001⁹.

La domanda di fissazione dei titoli viene presentata una sola volta. Annualmente, l'agricoltore dovrà presentare la domanda di pagamento nella quale dovrà effettuare anche l'abbinamento con la superficie ammissibile. Per la fissazione dei titoli l'agricoltore deve possedere almeno 0,3 ettari di superficie agricola e avere la disponibilità delle particelle di terreno alle quali abbina i singoli titoli per almeno 10 mesi all'anno. L'inizio di tale periodo decorre dalla data stabilita dall'agricoltore e compresa tra il 1° settembre e il 30 aprile (cfr. 8.2.2 del capitolo 8).

Tab. 10.1 - Cronologia delle principali fasi dell'applicazione nazionale della riforma della PAC

Fase	Data
1 Ricognizione preventiva	31 marzo 2005
2 Assegnazione dei titoli provvisori agli agricoltori	15 aprile 2005
3 Fissazione dei titoli da parte degli agricoltori e presentazione di domanda di pagamento	16 maggio 2005
4 Correttiva anomalie correggibili per il periodo di riferimento 2000-02	15 settembre 2005
5 Assegnazione definitiva dei titoli agli agricoltori	30 novembre 2005
6 Inizio dell'erogazione dei pagamenti	1° dicembre 2005

4 Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005.

5 A titolo di esempio, nel caso del mais la superficie ammessa al premio al netto delle sanzioni dovute allo splafonamento è stata moltiplicata prima per la resa regionalizzata (Regolamento (CE) n. 1251/1999) e poi per il premio unitario previsto dalla riforma di Agenda 2000 a regime (63 €/t). L'importo di riferimento così ottenuto è stato in seguito ridotto dell'8% per tenere conto delle trattenute da effettuare a norma dell'art. 69 relativamente ai seminativi.

6 In generale, il divisore utilizzato nel calcolo della media è stato pari a 3 per tutti i regimi di pagamento considerati. Nel caso del lino da fibra e della canapa sono stati considerati 2 anni, mentre per il premio supplementare destinato agli ovicapri un solo anno. Per il premio supplementare "macellazione" dei bovini relativo a consorzi di etichettatura, aziende biologiche e capi IGP la media viene calcolata per il biennio 2001-2002. Nel caso di richiesta di circostanze eccezionali la media può essere calcolata su 2 anni o essere riferita a un solo anno.

7 Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005 e circolare AGEA del 29 aprile 2005.

8 Si ricorda che il Decreto MiPAF del 5 agosto 2004 ha ricompreso nell'ambito della successione anticipata: il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutte le situazioni nelle quali un agricoltore ha ricevuto a qualsiasi titolo un'azienda o parte di essa da un altro agricoltore al quale può succedere per successione legittima.

9 La circolare AGEA del 29 aprile 2005 dà inoltre indicazioni relativamente alle superfici foraggere dichiarate da agricoltori che non avevano ricevuto premi zootecnici e alle superfici foraggere da dichiarare come pascoli arborati o cespugliati.

I titoli all'aiuto individuali assegnati in via definitiva dall'AGEA assumono la forma di¹⁰:

- titoli storici, a loro volta suddivisi in titoli ordinari, titoli di ritiro e titoli speciali (quelli sottoposti a condizioni particolari)¹¹;
- titoli storici vincolati, definiti per gli agricoltori che hanno iniziato l'attività durante il periodo di riferimento;
- titoli da riserva.

Il termine per l'assegnazione definitiva dei titoli agli agricoltori da parte dell'AGEA o degli Organismi Pagatori regionali è stato fissato al 30 novembre 2005¹². Con apposita circolare AGEA ha comunicato il valore definitivo dei titoli (importi di riferimento) calcolato a partire dal massimale di spesa nazionale (Allegato II del Regolamento (CE) n. 1782/2003) tenuto conto della decurtazione necessaria ad alimentare la riserva nazionale¹³. In base alla procedura seguita, l'importo di riferimento di tutti i titoli è stato ridotto dell'8,03%. La riduzione è stata applicata sul valore dei titoli provvisori comunicati in precedenza e che sono già al netto delle decurtazioni relative all'applicazione del regime dei pagamenti supplementari di cui all'art. 69. Dall'importo fissato nel titolo definitivo occorre infine togliere l'importo della modulazione¹⁴. Di conseguenza, la riduzione complessiva del pagamento rispetto agli importi di riferimento in alcuni casi si attesta intorno al 20%¹⁵.

I titoli comunicati da AGEA in via definitiva non possono più essere oggetto di modifica nel numero e nel valore, ad eccezione delle modifiche dovute a variazioni della normativa comunitaria o di ricalcolo dei titoli a seguito di casi particolari (contenzioso, anomalie, circostanze eccezionali). Un aumento del valore dei titoli è previsto per il 2006 a seguito dell'ingresso nel regime di pagamento unico degli aiuti per olio di oliva, tabacco e latte. La riforma dello zucchero comporterà anch'essa un aumento del valore/numero dei titoli a favore degli agricoltori in possesso dei requisiti. Sono previste, invece, decurtazioni per via del ricalcolo del premio supplementare al grano duro (cfr. capitolo 8) e, in generale, qualora fosse necessario alimentare nuovamente la riserva nazionale, oltre che per l'aumento del tasso di modulazione (4% nel 2006).

L'erogazione annuale dei pagamenti diretti è prevista tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno successivo.

10.2.2 Le circostanze eccezionali

Con D.M. n. 1628 del 20 luglio 2004 sono state definite le circostanze eccezionali o cause di forza maggiore – secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 – in base alle quali l'agricoltore può richiedere che l'importo di riferimento sia calcolato su un periodo differente da quello previsto dall'art. 37 del regolamento medesimo. In particolare il Decreto prevede come cause di forza maggiore: incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore (grave malattia o morte di uno o più componenti dell'impresa familiare); calamità naturale (fattori climatici); distruzione dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; epizootie; vincoli

¹⁰ Tale classificazione si deve a Frascarelli (2005a).

¹¹ In questa categoria possono essere inseriti anche i titoli speciali da soccida derivanti dai premi alla macellazione dei bovini.

¹² In base al D.M. 1787/2004 gli agricoltori avrebbero dovuto ricevere la comunicazione da parte di AGEA riportante il numero e il valore dei titoli definitivi entro il 15 agosto 2005. Il Ministero si è però avvalso della possibilità di rinviare tale data a seguito di problemi amministrativi (D.M. 29 luglio 2005).

¹³ Circolare AGEA ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005.

¹⁴ Che nel 2005 è pari al 3%.

¹⁵ Per i seminativi, ad esempio, all'8% della trattenuta per l'art. 69 si sommano la decurtazione dell'8,03% per il superamento del massimale e l'alimentazione della riserva e di un altro 3% in favore della modulazione.

agroambientali; furto di animali; incendio doloso della produzione o dell'azienda; sequestro di persona dell'agricoltore o dei suoi familiari; sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda, pignoramento immobiliare del terreno; nomina di curatore; commissariamento o liquidazione giudiziaria dell'azienda; incapacità dell'agricoltore a esercitare l'attività agricola o a richiedere i premi per colpa di un terzo¹⁶. Nel caso dei vincoli agroambientali l'AGEA ha specificato che in questo ambito rientrano gli impegni sottoscritti in base al Regolamento (CEE) n. 2078/92 e alla misura F del Regolamento (CE) n. 1257/1999¹⁷. Le misure agroambientali che rientrano nelle circostanze eccezionali sono: produzione integrata e biologica, conversione dei seminativi in prati e pascoli estensivi, ritiro dei seminativi dalla produzione e le altre misure per le quali il produttore possa dimostrare che il vincolo agroambientale ha determinato una minore produzione. Il riconoscimento delle circostanze eccezionali è esteso anche ai casi in cui l'agricoltore si è impegnato effettivamente al rispetto dei vincoli agroambientali ma non ha beneficiato del pagamento per carenza di risorse finanziarie.

10.2.3 Tipi specifici di agricoltura e produzioni di qualità

L'Italia si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 di attuare delle trattenute sui plafond settoriali per effettuare pagamenti in favore di tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità¹⁸. La trattenuta operata è dell'8% sulle risorse per i seminativi, del 7% su quelle per le carni bovine e del 5% su quelle destinate agli ovicaprini (tab. 10.2). Successivamente sono state fissate le condizioni di ammissibilità al pagamento supplementare per il 2005¹⁹. Come detto nel capitolo 8, ciascun paese fissa in via definitiva i settori interessati all'art. 69 e la percentuale della trattenuta, ma può variare annualmente le condizioni di ammissibilità.

Nel settore dei *seminativi* il pagamento supplementare, pari al massimo a 180 €/ha, è concesso ai coltivatori di frumento duro, tenero e mais che utilizzano sementi certificate e prive di contaminazioni OGM²⁰ oppure ai coltivatori di seminativi in generale (cereali, oleaginose, proteaginose, lino e canapa) che attuano tecniche di avvicendamento almeno biennali prevedendo la rotazione di colture depauperanti (cereali a paglia) con colture miglioratrici della fertilità del terreno o da rinnovo (altri cereali, proteiche, semi oleosi, piante da fibra)²¹. Viene anche consentita la coltivazione esclusiva di colture miglioratrici o da rinnovo a condizione che l'agricoltore avvicendi specie diverse.

Nel settore delle *carni bovine* il pagamento supplementare per capo è concesso agli allevatori che rispettano le seguenti condizioni di ammissibilità:

16 Secondo quanto stabilito dalla circolare AGEA del 10 gennaio 2005 questa ultima circostanza si applica alle domande di premio speciale bovini maschi limitatamente alla fase di prima attuazione di Agenda 2000.

17 Circolare AGEA del 10 gennaio 2005.

18 Si veda il capitolo 8 di questo volume.

19 Decreti del MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004, n. 2668 del 3 novembre 2004 e circolare AGEA n. 130 del 21 marzo 2005. Si ricorda inoltre che la successiva circolare AGEA n. 8 del 24 marzo 2005 ha specificato i requisiti necessari per accedere al pagamento supplementare e le relative sanzioni. La domanda per accedere a tali pagamenti scade il 15 maggio di ogni anno, contestualmente a quella del regime di pagamento unico.

20 Il Decreto del MiPAF D/580 del 9 dicembre 2004 ha stabilito il quantitativo minimo di sementi da utilizzare per ettaro di superficie.

21 La circolare AGEA del 21 marzo indica in dettaglio le colture miglioratrici e da rinnovo. Tra gli altri cereali sono previsti granoturco, sorgo da granella, grano saraceno, granoturco dolce; le piante proteiche comprendono piselli, fave, favette e lupini dolci; tra i semi oleosi vi sono soia, colza, ravizzone, girasole, e lino; le piante da fibra comprendono lino e canapa. Vengono quindi escluse alcune colture che, per le loro caratteristiche agronomiche, sono considerate miglioratrici o da rinnovo: è il caso, ad esempio, di barbabietola da zucchero, tabacco, prati avvicendati ed erbai. Sono considerate colture depauperanti frumento duro e tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola e farro.

- per le vacche nutrici di razze specializzate da carne, l'iscrizione nei libri genealogici o nei registri anagrafici;
- per le vacche a duplice attitudine, elencate nell'allegato B al D.M. 2026/2004, il rispetto di un carico di bestiame non superiore a 1,4 UBA per ettaro di SAU foraggera e l'obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggera;
- per le vacche nutrici di razze diverse da quelle iscritte nei libri genealogici (di età inferiore ai 7 anni) e per i bovini detenuti in azienda per almeno 7 mesi (di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi) il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro di SAU foraggera, il possesso di un numero di capi medio in un anno superiore a 5 UBA e l'obbligo di pascolo permanente di almeno il 50% della superficie foraggera;
- per i capi bovini macellati tra 12 e 26 mesi di età e allevati in conformità a un disciplinare di etichettatura volontaria o secondo quanto disposto dai Regolamenti (CEE) n. 2081/92 (IGP) e (CE) n. 1804/1999 (zootecnia biologica), la permanenza nell'allevamento per almeno 7 mesi prima della macellazione.

Tab. 10.2 - Importi derivanti dalla trattenuta sui massimali settoriali in favore dei pagamenti supplementari previsti dall'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003

Settore	Massimale nazionale ('000 €)	Trattenuta (%)	Plafond ('000 €)	Importo massimo del pagamento supplementare (€/ha o capo)
Seminativi	1.781.140	8,0	142.491	180,0
Carni bovine	409.630	7,0	28.674	180,0
Carni ovicaprine	173.300	5,0	8.665	15,0
Totale	2.364.070	-	179.830	-

Fonte: D.M. n. 2026 del MiPAF del 24 settembre 2004 e Regolamento (CE) n. 118/2005

Per gli ovicaprini il pagamento è erogato agli allevatori singoli o associati con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni. Sono eleggibili a premio solo i capi di sesso femminile, che al 15 maggio dell'anno di campagna abbiano almeno 12 mesi di età o che abbiano già partorito²².

Per il settore delle carni bovine il premio unitario è al massimo pari a 180 €/capo, mentre per gli ovicaprini è stato fissato a 15 €/capo.

La normativa comunitaria dà agli Stati membri la possibilità di modificare le condizioni di accesso ai pagamenti supplementari, purché ne diano comunicazione alla Commissione entro il 1° agosto dell'anno precedente a quello a cui fanno riferimento le modifiche, indicando i criteri oggettivi che giustificano i cambiamenti apportati. In Italia le condizioni di ammissibilità per il 2005 sono risultate poco selettive e poco mirate ad un'agricoltura di qualità. Di conseguenza, le richieste di accesso al premio sono state superiori alle aspettative. Per i seminativi, a fronte di una superficie stimata di poco inferiore agli 800.000 ettari, la superficie per la quale è stata presentata domanda di pagamento supplementare è stata pari a poco più di 3 milioni di ettari (cfr. par. 10.3.2). Questo ha comportato un abbattimento del premio erogato dai 180 €/ha teoricamente disponibili a 45 €/ha. Per i comparti zootecnici, il pagamento supplementare per le carni bovine si è attestato su poco meno di 23 €/capo, mentre per gli ovicaprini è pari a 1,2 €/capo

²² Circolare AGEA n. 8/2005.

(L'Informatore Agrario, 2006). Nonostante le critiche mosse²³, la discussione sulla possibilità di effettuare modifiche alle condizioni di accesso per il 2006 è iniziata in ritardo. Di conseguenza le condizioni di ammissibilità concordate per il 2005 sono state estese al 2006.

10.2.4 Gli altri regimi di aiuto

Le disposizioni nazionali di attuazione degli aiuti previsti dal Titolo IV e IV *bis* del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ("Altri regimi di aiuto") sono in gran parte contenute nel Decreto MiPAF 15 marzo 2005²⁴. I pagamenti che rimangono accoppiati riguardano una pluralità di interventi: premio specifico alla qualità del grano duro, aiuti per le colture energetiche, aiuto alle sementi, aiuto alla frutta in guscio, pagamenti per i prodotti lattiero-caseari.

L'aiuto specifico alla qualità del *frumento duro* è corrisposto nella misura massima di 40 €/ha nel rispetto della superficie di base assegnata all'Italia (1,646 milioni di ettari), ripartita tra le regioni del Centro-Sud sulla base degli investimenti realizzati nella campagna 1996/97²⁵. Il quantitativo di semente certificata, impiegato nell'ambito di ordinarie pratiche agronomiche, non deve essere inferiore a 180 kg/ha. Sono state inoltre elencate le varietà di frumento duro che possono beneficiare dell'aiuto specifico.

La superficie di base attribuita all'Italia per il *riso* (219.588 ettari) è stata suddivisa in 3 "zone": la "zona 1" corrisponde ai Comuni nei quali il riso è stato coltivato in ciascuno degli anni dal 1999 al 2003; la superficie assegnata è pari a 219.148 ettari. La "zona 2" corrisponde ai Comuni nei quali il riso è stato coltivato nel periodo 1999-2003, ma non in tutti e cinque gli anni. Ad essa corrisponde una superficie di 314 ettari. Nella "zona 3", pari a 126 ettari, ricadono i Comuni nei quali il riso non è mai stato coltivato. Per il 2004 l'aiuto teoricamente disponibile era pari a 1.069,08 €/ha (177 €/t moltiplicati per la resa di 6,04 t/ha). Lo sprofondamento delle superfici nelle zone 1 e 2 ha tuttavia prodotto una decurtazione degli aiuti in queste due aree (tab. 10.3). Per il 2005 e le campagne successive l'aiuto specifico è fissato a 453 €/ha (72 €/t da moltiplicare per la resa italiana) (Ente Nazionale Risi, 2005).

Tab. 10.3 - Italia - Riso - Superficie di base e aiuti per le semine 2004

	Superficie di base	Superficie dichiarata	Differenza		Decurtazione aiuto	Aiuto netto
	(ha)	(ha)	(ha)	(%)	(%)	(€/ha)
Zona 1	219.148	227.782	8.634	3,94	3,75	1.029,03
Zona 2	314	469	155	49,28	32,63	720,26
Zona 3	126	24	-102	-81,25	0	1.069,08
Totale	219.588	228.274	8.686	3,96	3,81	1.028,40

Fonte: Ente Nazionale Risi, 2005

Per le *colture proteiche* (fave, favette, pisello proteico, lupino dolce) viene confermato il premio di 55,57 €/ha previsto dall'art. 77 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, nell'ambito di una superficie massima garantita di 1,6 milioni di ettari stabilita a livello comunitario (UE-25). Per il 2005 la Commissione ha comunicato il rispetto della superficie garantita e di conseguenza la piena corresponsione del premio.

²³ Le principali critiche riguardano l'alto costo di gestione della misura rispetto ai risultati ottenibili, gli eccessivi impegni amministrativi per gli agricoltori; la sproporzione tra il sistema di controllo e i risultati attesi nel lungo periodo (L'Informatore Agrario, 2005a; Frascarelli, 2005a).

²⁴ Che abroga il D.M. del 10 marzo 2004.

²⁵ In particolare a Puglia e Sicilia è stata assegnata una sottosuperficie di base pari rispettivamente al 24% e 23% del totale.

La riforma della PAC prevede un aiuto specifico per le *colture energetiche* del quale possono beneficiare le superfici investite a qualsiasi coltura²⁶ purché i prodotti raccolti siano destinati:

- alla produzione di energia. In questo caso l'agricoltore deve dichiarare preventivamente la materia prima ottenibile dalle superfici coltivate e stipulare un contratto di consegna della materia prima a un soggetto trasformatore;
- alla trasformazione aziendale in biogas. In questo caso alla domanda presentata all'Organismo pagatore deve essere allegata una dichiarazione con la quale l'agricoltore si impegna a trasformare direttamente le biomasse.

L'aiuto specifico ammonta a 45 €/ha e viene erogato per una superficie massima garantita a livello comunitario di 1,5 milioni di ettari, limite pienamente rispettato per il 2005.

Come accennato precedentemente, l'Italia ha escluso le *sementi* dal regime di pagamento unico, mantenendo l'aiuto totalmente accoppiato alla produzione. Ai produttori di sementi certificate è prevista l'assegnazione di un aiuto unitario variabile in funzione della specie coltivata (graminacee, oleaginose, leguminose, riso e *Triticum spelta*)²⁷. Il D.M. del 15 marzo 2005 ha stabilito le modalità di presentazione della domanda – nella quale devono essere indicate le quantità di sementi certificate prodotte – e ha inoltre ribadito che la corresponsione dell'aiuto è vincolata alla commercializzazione delle sementi per l'utilizzo nella semina. Sui terreni che beneficiano dell'aiuto alle sementi è possibile effettuare l'abbinamento dei titoli ordinari ma il pagamento non è cumulabile²⁸. Le risorse destinate a questo aiuto sono state fissate in 13,321 milioni di euro²⁹.

Le disposizioni nazionali relative all'attuazione del regime di aiuto alla superficie per la *frutta in guscio* sono contenute nel Decreto ministeriale del 16 marzo 2005³⁰. L'importo dell'aiuto nazionale è stato fissato a 120,75 €/ha, mentre l'aiuto comunitario è stato innalzato a 241,50 €/ha di superficie a frutteto³¹ sulla base di previsioni che pongono la superficie oggetto di domanda pari al 50% della superficie nazionale garantita (fissata in 130.100 ettari). L'aiuto definitivo sarà fissato in base al rispetto del massimale finanziario.

L'aiuto ai *foraggi essiccati* è concesso alle imprese di trasformazione dei foraggi che hanno stipulato contratti con i produttori. Il livello di tale aiuto è stato fissato a 33 €/t di foraggio essiccato e/o disidratato per un quantitativo garantito a livello nazionale di 685.000 tonnellate. Il D.M. 15 marzo 2005 detta norme per il riconoscimento delle imprese di trasformazione³² e definisce come ammissibili all'aiuto i foraggi essiccati (anche in forma di miscela) che escono dall'impresa di trasformazione. L'impresa deve inoltre presentare una domanda su modello predisposto dall'Organismo pagatore nel quale siano indicate le uscite di foraggi³³.

26 Nella prima formulazione della riforma la barbabietola da zucchero era esclusa dal beneficio dell'aiuto alle colture energetiche. L'accordo sulla riforma dell'OCM zucchero ha però modificato questo divieto, prevedendo di includere anche la barbabietola tra le colture ammissibili all'aiuto.

27 L'elenco delle specie di sementi e l'importo dell'aiuto sono elencati nell'Allegato XI del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

28 Con l'eccezione di *Triticum spelta*, riso, lino e canapa.

29 Regolamento (CE) n. 118/2005.

30 Che abroga il D.M. del 18 febbraio 2004.

31 L'aiuto riguarda mandorle, nocciole, noci, pistacchi e carrube coltivate su una superficie minima di almeno 0,1 ettari e con una densità di piante per ettaro non inferiore a un livello prestabilito (50 piante/ha di mandorlo, noce o pistacchio, 125 di nocciolo, 30 di carrubo).

32 La procedura per il riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare o macinare è stata definita dalla circolare AGEA n. 11 del 6 aprile 2005. La domanda di riconoscimento deve pervenire entro il 15 marzo precedente l'inizio della campagna. La circolare specifica inoltre che uno stabilimento di trasformazione deve essere idoneo alla pesatura dei foraggi e alla disidratazione, macinazione, fabbricazione di pellets e di concentrati proteici.

33 Il pagamento dell'aiuto può prevedere anche il versamento di un anticipo dell'80% o del 60% da parte dell'Organismo pagatore a seconda che le imprese abbiano o meno versato una garanzia.

10.2.5 La gestione del *set aside*

La riforma Fischler ha assegnato al ritiro dei seminativi dalla produzione una duplice valenza: al contenimento dell'offerta si è, infatti, affiancato un nuovo ruolo ambientale (Frascarelli, 2005a). Le superfici gestite a *set aside* possono essere inserite nell'ambito di una rotazione o rimanere fisse. Devono comunque essere ritirate dalla produzione per un periodo minimo compreso tra il 15 gennaio e il 31 agosto di ogni anno. In deroga a quanto previsto, le semine destinate a ottenere una produzione nell'anno successivo possono essere effettuate a partire dal 15 luglio di ogni anno³⁴. L'area interessata dal *set aside* deve estendersi su almeno 1.000 metri quadrati e avere una larghezza non inferiore a 10 metri. È consentito il ritiro dalla produzione di superfici di almeno 500 metri quadrati (e larghezza non inferiore a 5 metri) solo nel caso in cui l'agricoltore si impegni a non praticare alcuna forma di diserbo chimico. Nelle zone dove la transumanza delle greggi rappresenta una pratica ordinaria è consentito il pascolamento casuale, purché tale pratica venga esplicitamente indicata all'atto della domanda di pagamento. Sulle superfici interessate dal *set aside* non possono essere ottenute produzioni destinate alla vendita, ad eccezione: di quelle ottenute in applicazione del metodo dell'agricoltura biologica, quando questo interessa l'intera azienda; delle colture no-food per le quali esista un regolare contratto con l'industria di trasformazione; della produzione derivante da pioppeti o dalla coltivazione di *Miscanthus sinensis* (canna cinese) e *Phalaris arundacea* (fettuccia d'acqua).

Nella gestione del *set aside* assume una rilevanza fondamentale il rispetto delle buone pratiche agricole così come definite nell'ambito della condizionalità. In particolare, gli agricoltori che destinano parte delle superfici a *set aside* dovranno rispettare quanto previsto dalle norme 2.1 e 4.2 (cfr. successivo capitolo 12). Nel primo caso gli impegni consistono nel divieto di bruciare le stoppie e gli altri residui colturali presenti al termine del ciclo produttivo³⁵. La norma 4.2 introduce dei vincoli più impegnativi. In particolare, la superficie a *set aside* deve presentare una copertura vegetale di origine naturale o artificiale durante tutto l'anno. L'agricoltore deve inoltre eseguire almeno uno sfalcio all'anno³⁶ al fine di mantenere la fertilità del terreno, preservare la fauna selvatica e prevenire la formazione di incendi³⁷. Va peraltro ricordato che l'esecuzione degli sfalci può essere eseguita solo in determinati periodi: in particolare nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)³⁸ e nei Siti di Interesse Comunitario (SIC)³⁹ lo sfalcio è vietato dal 1° marzo al 31 luglio, mentre in tutte le altre aree il divieto è fissato tra il 15 marzo e il 15 luglio. Rispetto al passato la gestione complessiva delle superfici a riposo subisce quindi un significativo cambiamento: gli agricoltori erano, infatti, abituati a gestire il *set aside* mantenendo il terreno nudo con operazioni meccaniche e interventi di diserbo. Gli interventi previsti dalla condizionalità, se gestiti in modo non tempestivo e scorretto, potrebbero riflettersi soprattutto in una maggiore difficoltà di contenimento delle infestanti e quindi in maggiori costi al momento della preparazione del terreno per la semina (nel caso del *set aside* rotazionale). Il Ministero ha stabilito alcune deroghe agli impegni obbligatori previsti dalla norma 4.2 che consentono:

- la pratica del sovescio (con piante da sovescio o biocide) se è comunque garantita la copertura del terreno nel periodo autunno-invernale;
- la coltivazione di colture a perdere destinate all'alimentazione della fauna selvatica;

34 In questo caso l'agricoltore deve dichiarare tale proposito nella domanda unica e l'Organismo pagatore è tenuto ad effettuare apposite verifiche.

35 Sono previste eccezioni per il riso e in caso di norme regionali o locali specifiche.

36 O altra pratica equivalente, come ad esempio la trinciatura.

37 In base a quanto stabilito dal Decreto MiPAF del 13 dicembre 2004.

38 Definite dalla Direttiva 79/409/CEE (conservazione degli uccelli selvatici).

39 Definiti dalla Direttiva 92/43/CE (conservazione degli habitat naturali).

- l'adozione di pratiche agronomiche a basso impatto ambientale allo scopo di limitare la disseminazione e lo sviluppo della flora infestante.

Tali deroghe non sembrano peraltro sufficienti per poter risolvere il principale problema evidenziatosi nel 2005, ovvero la diffusione di infestanti nei terreni a riposo.

10.2.6 La soccida

L'introduzione del pagamento unico aziendale e la definizione di diritti all'aiuto ha posto il problema di stabilire la titolarità dei diritti stessi nel caso dei contratti di soccida registrati e applicati nel corso del periodo di riferimento⁴⁰. In particolare il problema è emerso nel caso di utilizzo dei diritti derivanti dai premi alla macellazione dei bovini allevati in soccida. Qualora il contratto di soccida sia proseguito anche dopo il periodo di riferimento non è infrequente osservare degli accordi tra i soggetti interessati con i quali viene effettuata una ripartizione del premio pro quota. La situazione si complica per gli accordi estinti dopo il periodo di riferimento o qualora i contraenti siano intenzionati a non rinnovare il rapporto⁴¹. Un primo tentativo di soluzione è stato introdotto da una circolare AGEA nell'aprile 2005⁴² secondo la quale la titolarità formale dei titoli è assegnata al soccidante nel caso di richiesta ed erogazione dei premi a favore di questo soggetto durante il periodo di riferimento; l'utilizzo dei titoli (cambiamento dei titoli ordinari in titoli speciali al momento della fissazione, trasferimento per vendita o per affitto, richiesta dei titoli a premio, trasferimento dopo l'assegnazione definitiva) necessita, però, dell'assenso del soccidario. Tale soluzione non ha riscosso un consenso unanime⁴³, soprattutto in quanto risulta evidente una discriminazione tra gli allevatori che hanno autorizzato i soccidanti alla presentazione della domanda annuale per il premio di macellazione e quelli che invece hanno agito direttamente: nel primo caso, infatti, il pagamento unico aziendale spetterà al soccidante; nel secondo caso spetterà al soccidario (L'Informatore Agrario, 2005). Con questa soluzione, dunque, il diritto è attribuito esclusivamente sulla base del soggetto che ha presentato la domanda di pagamento nel periodo di riferimento, e non tiene in debito conto il fatto che la normativa comunitaria individua nel possessore della qualifica di agricoltore il beneficiario del diritto. Nel tentativo di dirimere questa questione, una successiva circolare AGEA⁴⁴ ha previsto che i benefici derivanti dai titoli di soccida possano essere ripartiti tra soccidante e soccidario attraverso il meccanismo della "scissione di aziende" previsto dall'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 795/2004. La ripartizione percentuale dei "titoli speciali da soccida" deve essere esplicitamente indicata in una dichiarazione congiunta dei soggetti interessati.

Al fine di evitare un vuoto normativo il MiPAF ha emanato il Decreto del 3 agosto 2005 che definisce le disposizioni per l'assegnazione e l'utilizzo dei titoli derivanti da rapporti di soccida nel comparto bovino da carne con esclusivo riferimento ai casi nei quali la domanda di

40 Le figure presenti nel contratto di soccida sono il proprietario (soccidante) e il detentore (soccidario) dei capi che si impegna ad allevare il bestiame ed, eventualmente, a trasformare i prodotti. Il contratto prevede che gli utili realizzati nell'attività vengano ripartiti in percentuale. Negli ultimi decenni si è osservato un sostanziale incremento di questa tipologia contrattuale favorita da forme di integrazione tra allevatori e industria mangimistica. L'industria fornisce i capi da allevare (ad esempio pulcini o vitelli da ristallo), i prodotti per l'alimentazione (mangimi), i medicinali, l'assistenza tecnica e sanitaria. L'allevatore apporta invece le strutture (stalle e locali funzionali all'allevamento) e la manodopera. Nel caso della soccida per bovini l'allevatore spesso conferisce anche l'insilato di mais. Nel contratto di soccida viene riportato esplicitamente il prezzo che sarà pagato al soccidario alla conclusione del ciclo produttivo.

41 Secondo stime di larga massima, nell'autunno 2005 i contratti di soccida per i quali non sarebbe stata ancora trovata una soluzione rappresenterebbero circa il 20% del totale (L'Informatore Agrario, 2005).

42 Circolare AGEA ACIU.2005.00181 dell'11 aprile 2005.

43 Alcuni soccidanti hanno, infatti, presentato ricorso al TAR del Lazio ottenendo una sospensione dell'efficacia della circolare AGEA. In particolare essi hanno contestato l'utilizzo del preventivo assenso che limiterebbe le decisioni aziendali (L'Informatore Agrario, 2005).

44 Circolare AGEA ACIU.2005.194 del 15 aprile 2005.

accesso ai premi di macellazione sia stata presentata dal soccidante. A tale riguardo il Decreto individua le seguenti casistiche (L'Informatore Agrario, 2005):

- il soccidario concede annualmente al soccidante il proprio consenso all'utilizzo dei titoli per la richiesta del pagamento unico aziendale;
- il soccidario rinuncia in modo definitivo e irrevocabile al diritto di assenso. Tale scelta determina la conversione dei titoli da soccida in titoli ordinari con terra o in titoli speciali senza terra;
- i due contraenti si accordano per la suddivisione dei titoli in misura percentuale comunicando la loro scelta ad AGEA, che procederà all'assegnazione definitiva dei titoli stessi.

All'inizio del 2006 il legislatore ha cercato di risolvere definitivamente la questione nell'ambito del decreto in materia di interventi urgenti in agricoltura⁴⁵: i titoli maturati nel periodo di riferimento saranno ripartiti in parti uguali tra il soccidante e il soccidario. Permane comunque la possibilità per i contraenti di accordarsi per una divisione in base a criteri diversi da quelli stabiliti dal decreto. La decisione non ha peraltro soddisfatto i soccidanti, proprietari del bestiame, e potrebbe prolungare il contenzioso tra le parti⁴⁶.

10.2.7 Le scelte nazionali nella riforma del settore lattiero-caseario

Nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/2003 è stata definita la riforma del sostegno al settore lattiero-caseario che prevede la riduzione dei prezzi di intervento e l'istituzione di pagamenti diretti, destinati a loro volta a confluire nel pagamento unico dal 2007. L'Italia ha scelto di anticipare l'inclusione di tali pagamenti all'interno del regime di pagamento unico al 2006.

La riforma prevede la corresponsione di due aiuti: il premio base e il pagamento supplementare. Il primo è basato sulle quote disponibili nella campagna 1999/2000, cioè l'ultima campagna prima dell'aumento di quota specifico previsto da Agenda 2000⁴⁷. Pertanto si è reso necessario apportare una decurtazione di circa il 6% al premio di base. Riguardo al pagamento supplementare, per gli anni 2004 e 2005, l'Italia ha deciso di legarlo al quantitativo di latte effettivamente prodotto e commercializzato nei 12 mesi precedenti al 31 marzo di ogni anno⁴⁸.

La determinazione dell'importo di riferimento da far confluire nel pagamento unico era stata, dunque, inizialmente vincolata ai due premi previsti dalla riforma e quindi, indirettamente:

- al quantitativo di riferimento individuale (quote latte) disponibile in azienda alla data del 31 marzo 2006, comprensivo anche delle quote eventualmente acquisite in affitto attraverso contratti di leasing annuale;
- alla produzione commercializzata nella campagna 2005/06.

L'effetto principale generato dalla normativa è stato un generalizzato blocco degli affitti di quote latte. Infatti, ai fini del calcolo del pagamento unico, nel caso di affitto di quote durante la campagna 2005/06 queste si considerano nella disponibilità dell'affittuario. Sarà pertanto quest'ultimo, e non il proprietario, a disporre del pagamento disaccoppiato a partire dal 2006. I proprietari che avevano una disponibilità di quote superiore alla produzione corrente hanno

⁴⁵ Decreto n. 2 del 10 gennaio 2006.

⁴⁶ La questione è peraltro ancora aperta perché il decreto è stato modificato e quindi dovrà essere nuovamente approvato dal Senato.

⁴⁷ Nella campagna 1999/2000 il quantitativo di riferimento globale assegnato all'Italia ammontava a 9,930 milioni di tonnellate. A seguito dell'anticipo di riforma prevista da Agenda 2000, tale quantitativo è stato successivamente aumentato di 600.000 tonnellate.

⁴⁸ Le risorse finanziarie complessivamente erogate non possono comunque superare l'envelope assegnata all'Italia.

pertanto preferito non affittare le quote in esubero oppure concederle solo a prezzi molto elevati, con danni non trascurabili per quegli allevatori che ricorrono usualmente all'affitto per coprire la produzione eccedente il proprio quantitativo di riferimento. Il secondo effetto è stata la tendenziale saturazione del quantitativo di riferimento individuale che potrebbe portare ad un aumento dello splafonamento nazionale e al conseguente incremento del prelievo. Infatti, la strategia adottata dagli allevatori per massimizzare l'importo di riferimento che confluirà nel pagamento unico del 2006 è stata di evitare l'affitto di quote e di produrre l'intero quantitativo consentito dalla quota disponibile. Con il Decreto del 21 ottobre 2005 il MiPAF ha cercato di porre rimedio alla situazione creatasi nei primi mesi della campagna 2005/06. In particolare, per evitare una produzione lattiera eccessiva, è stato stabilito che, per il 2006, a differenza di quanto avvenuto per il 2004 e il 2005, anche il pagamento supplementare sarà calcolato sulla base del quantitativo di riferimento individuale, disponibile al 31 marzo 2006, e non più sulla produzione commercializzata. La soluzione adottata per sbloccare l'affitto temporaneo delle quote è stata la possibilità di invocare le circostanze eccezionali previste all'art. 19 del Regolamento (CE) n. 795/2004 (cfr. capitolo 8). In tal caso, il produttore che ha affittato le quote nella campagna 2005/06 potrà richiedere l'accesso alla riserva nazionale per ottenere l'attribuzione di titoli corrispondenti a quelli dati in affitto⁴⁹. Tuttavia egli dovrà dimostrare le circostanze eccezionali attraverso la presentazione di apposita documentazione all'AGEA o agli Organismi pagatori regionali entro il 10 marzo 2006.

La ricognizione preventiva per il settore è stata avviata con circolare AGEA ACIU.2006.18. Poiché gli importi di riferimento sono legati al quantitativo individuale disponibile al 31 marzo 2006, l'AGEA non prevede ulteriori comunicazioni agli agricoltori oltre a quella che gli stessi hanno ricevuto ad inizio campagna, nella quale sono stati comunicati i quantitativi di riferimento individuali.

I beneficiari del diritto all'aiuto sono i produttori di latte che hanno svolto la loro attività nella campagna 2005/06, ma anche le aziende che, pur in assenza di attività di produzione e commercializzazione nel periodo 2005-2006:

- a) hanno visto riconosciuta la causa di forza maggiore di cui all'art. 19 del Regolamento (CE) n. 795/2004;
- b) dimostrano, prima del termine di presentazione della domanda, di aver ripreso la produzione lattiera.

Tab. 10.4 - Pagamenti diretti previsti dalla riforma dell'OCM latte

Tipologia pagamento	2004	2005	2006 e successivi
Premio base (€/t)	8,15	16,31	24,49
Premio base al netto riduzione per rispetto quantitativo di riferimento globale (€/t)	7,69	15,38	23,09
Importo complessivo per pagamento supplementare (<i>envelope</i>) (mln €)	36,34	72,89	109,33
Pagamento supplementare (€/t)	3,45	6,92	10,38
Pagamento diretto totale (premio base + pag. suppl.) (€/t)	11,14	22,30	33,47

⁴⁹ Questa norma è sotto l'esame della Commissione Europea perché la sua formulazione comporta una duplicazione dei titoli (al locatore e all'affittuario).

10.2.8 Le scelte nazionali nella riforma del settore dell'olio d'oliva

Le scelte nazionali di applicazione della riforma dell'OCM olio d'oliva sono state decise nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di luglio 2005⁵⁰. L'Italia ha adottato il totale disaccoppiamento degli aiuti, rinunciando, dunque, alla possibilità di mantenere accoppiato fino al 40% degli aiuti nelle aziende con almeno 0,3 ettari di superficie a oliveto. Al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati da organizzazioni di operatori riconosciute e finalizzati al sostegno di azioni per la qualità, la tracciabilità, il mercato, il miglioramento e la tutela dell'ambiente è destinato il 5% del massimale finanziario settoriale⁵¹. Il 15 settembre 2005 AGEA ha iniziato la ricognizione preventiva delle posizioni aziendali inviando ai produttori storici di olio e di olive che avevano presentato una domanda nel periodo di riferimento (1999/2000-2002/03) una comunicazione contenente, tra le altre cose, il numero di piante di olivo dichiarato e quello riconosciuto e il quantitativo di olio richiesto e quello ammesso a beneficiare dell'aiuto⁵². La segnalazione di trasformazioni aziendali (fusioni, scissioni, modificazioni dello stato giuridico, ecc.) e l'indicazione di eventuali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che possono aver influenzato la produzione ammessa a beneficiare dei premi PAC in una determinata campagna è avvenuta entro il 15 febbraio 2006. La comunicazione dei titoli provvisori sarà effettuata entro il 15 aprile 2006, mentre la data per la fissazione definitiva dei titoli e per la presentazione della domanda di pagamento è fissata al 15 maggio.

La scelta riguardo al grado di disaccoppiamento degli aiuti è stata molto dibattuta per via del rischio di abbandono della produzione che il totale disaccoppiamento porta con sé. Tale circostanza risulterebbe particolarmente nefasta nelle aree dove l'olivo riveste anche una funzione paesaggistico-ambientale. Degli opportuni interventi per il mantenimento degli oliveti in aree specifiche, sostenuti con le risorse previste nell'ambito dei PSR, potrebbero contribuire ad attenuare tale problema (Frascarelli, 2005a). L'effetto positivo sarà invece quello di sganciare definitivamente l'aiuto dalla produzione, assicurando il riorientamento al mercato del settore.

10.2.9 Le scelte nazionali nella riforma del settore del tabacco

In merito alla riforma dell'OCM tabacco l'Italia si è orientata per il parziale disaccoppiamento degli aiuti. Nella prima fase della riforma (periodo 2006-2009) il 60% degli aiuti rimarrà accoppiato alla produzione, mentre la rimanente quota confluirà nel pagamento unico aziendale. Tale scelta è stata principalmente finalizzata a evitare una eccessiva contrazione dell'area di coltivazione e della produzione di tabacco in Italia, che avrebbe avuto riflessi negativi su tutta la filiera e in particolare sull'occupazione⁵³. Il 14 marzo 2006 il Ministero ha emanato il Decreto D/163 con il quale fissa il livello indicativo dell'aiuto accoppiato che può essere differenziato in base a criteri sia geografici che varietali⁵⁴. Solo per la regione Puglia, in considerazione delle difficoltà incontrate dal settore negli ultimi anni, il disaccoppiamento sarà

50 Decreto MiPAF del 3 agosto 2005.

51 La scelta definitiva della percentuale da destinare ai programmi di attività è scaturita dopo un acceso dibattito tra le Organizzazioni agricole (favorevoli all'adozione di percentuali più contenute) e le Unioni olivicole (propense alla scelta di tratte più elevate) (Frascarelli, 2005a).

52 La ricognizione preventiva è stata disciplinata dalla circolare AGEA ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005.

53 L'INEA ha recentemente pubblicato un lavoro nel quale si riportano i risultati di uno studio effettuato sul comparto tabacchicolo delle province di Salerno e Benevento e del Salento (Sardone, 2005).

54 Per il raccolto 2006 l'importo indicativo dell'aiuto fissato per gruppo varietale è pari a: 1,87779 €/kg per il gruppo "Flue Cured"; 1,50206 €/kg per il "Light Air Cured" e il "Dark Air Cured"; 1,83539 €/kg per il "Fire Cured"; 0,21458 €/kg per il "Sun Cured"; 0,35040 €/kg per il "Katerini".

totale. Nella regione, infatti, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una progressiva ed irreversibile contrazione della produzione di tabacco oltre che del numero di produttori e di associazioni di produttori. Inoltre, la regione ha assorbito la quasi totalità dei finanziamenti erogati dal fondo comunitario del tabacco destinati a progetti di riconversione. La riforma, dunque, aiuterà i produttori ad uscire da un settore che comunque stavano abbandonando.

Nella seconda fase della riforma (dal 2010) gli aiuti saranno completamente disaccoppiati: il 50% dell'importo di riferimento confluirà nel pagamento unico aziendale, mentre la rimanente quota sarà destinata al finanziamento di programmi di ristrutturazione nell'ambito della politica di sviluppo rurale.

La ricognizione preventiva per il settore è stata avviata il 1° dicembre 2005 ed è terminata il 15 febbraio 2006. Anche in questo caso i titoli provvisori saranno comunicati entro il 15 aprile 2006⁵⁵.

10.3 Un'analisi dei primi dati di applicazione del regime di pagamento unico e degli aiuti specifici in Italia nel 2005

10.3.1 I titoli assegnati

Sulla base delle informazioni fornite da AGEA e aggiornate a marzo 2006 risulta che le risorse complessivamente attribuite in Italia nel 2005 sulla base dei titoli ordinari utilizzati ammontano a poco meno di 900 milioni di euro (tab. 10.5). Dalla scomposizione del dato per regione emerge la Sicilia quale principale beneficiaria (19%) con 167 milioni di euro, seguita dalla Puglia con quasi 154 milioni di euro (17%) e dalla Sardegna con 119 milioni di euro (13%) (fig. 10.1). La prima delle regioni settentrionali, il Friuli Venezia Giulia, si piazza in settima posizione con poco meno di 51 milioni di euro (6%), seguita in dodicesima posizione dalla P.A. di Trento con 2,5 milioni di euro. Chiude la graduatoria il Piemonte con 514 mila euro. Dall'analisi dei dati emerge dunque una assoluta predominanza delle regioni meridionali nell'assegnazione delle risorse derivanti dai riferimenti storici: poco meno del 50% del valore dei titoli assegnati è appannaggio di sole tre regioni (del Sud), mentre le ultime sei posizioni, occupate da regioni centro-settentrionali, non arrivano neanche all'1%.

Le prime posizioni sono confermate anche rispetto alla superficie coinvolta: Sicilia, Sardegna e Puglia coprono il 52% degli ettari interessati, mentre le ultime 10 regioni non raggiungono neanche il 2%. In termini di numero di aziende con domande, Sicilia e Puglia mantengono le prime posizioni con una quota complessiva del 34%, seguite dalle Marche con un ulteriore 10%. In questo caso il Friuli si posiziona all'ottavo posto con una quota del 6%. In ultima posizione troviamo la Basilicata con 217 aziende, pari a meno dello 0,1% del totale.

Riferendoci al valore medio del titolo per regione la situazione si capovolge. Infatti, rispetto ad una media nazionale di 253 €/titolo, 10 regioni si posizionano sopra tale valore e 11 al di sotto. Ai primi posti troviamo tre regioni settentrionali: il Veneto con 352 €/titolo, il Friuli con 314 €/titolo e la Lombardia con 301 €/titolo. La Sicilia si posiziona all'undicesimo posto con 246 €/titolo. In ultima posizione troviamo la P.A. di Bolzano con 119 €/titolo (fig. 10.2).

55 Circolare AGEA ACIU. 2005.694 dell'11 novembre 2005.

Tab. 10.5 - Italia - Regime di pagamento unico - Titoli ordinari utilizzati (2005)⁽¹⁾


	Valore titoli		Valore medio titolo		Domande ⁽²⁾		Titoli		Superficie		UBA	
	(€)	(%)	(€)	(%)	n.	(%)	n.	(%)	ha	(%)	n.	(%)
Abruzzo	35.337.888	4,0	224,5	6,7	22.975	4,5	157.390	4,5	141.572,38	4,4	39,25	15,7
Basilicata	1.790.605	0,2	289,6	0,1	217	0,2	6.182	0,2	5.843,89	0,2		
Calabria	38.044.251	4,3	241,7	5,8	19.844	4,5	157.371	4,5	145.252,45	4,5	152,52	61,2
Campania	55.899.582	6,3	252,9	9,6	32.839	6,3	220.998	6,3	198.227,13	6,2		
Emilia Romagna	1.131.061	0,1	224,2	0,1	399	0,1	5.044	0,1	3.467,15	0,1		
Friuli V.G.	50.766.226	5,7	313,9	6,4	21.888	4,6	161.720	4,6	148.045,42	4,6		
Lazio	89.290.252	10,0	274,9	8,1	27.887	9,2	324.752	9,2	291.288,13	9,1	11,35	4,6
Liguria	1.932.851	0,2	192,3	0,3	965	0,3	10.049	0,3	9.560,37	0,3		
Lombardia	2.219.997	0,2	300,6	0,2	824	0,2	7.384	0,2	6.740,13	0,2		
Marche	92.290.897	10,3	275,1	10,5	36.023	9,5	335.507	9,5	269.837,71	8,4		
Molise	34.978.066	3,9	251,1	4,6	15.769	4,0	139.297	4,0	127.440,98	4,0		
P.A. Bolzano	833.468	0,1	119,2	0,2	808	0,2	6.995	0,2	6.576,58	0,2		
P.A. Trento	2.536.196	0,3	258,3	0,1	392	0,3	9.820	0,3	9.433,80	0,3		
Piemonte	514.517	0,1	293,5	0,1	373	0,0	1.753	0,0	1.579,77	0,0		
Puglia	153.811.890	17,2	279,0	14,7	50.578	15,6	551.362	15,6	522.337,65	16,2		
Sardegna	119.155.141	13,3	218,8	7,4	25.310	7,4	544.673	15,5	525.487,78	16,3	19,47	7,8
Sicilia	167.427.522	18,7	246,0	19,0	65.218	19,3	680.723	19,3	623.232,09	19,4	24,66	9,9
Toscana	1.396.268	0,2	294,4	0,1	357	0,1	4.742	0,1	4.478,77	0,1		
Umbria	41.860.165	4,7	220,3	5,6	19.273	5,4	189.979	5,4	168.443,09	5,2	0,20	0,1
Valle d'Aosta	593.710	0,1	122,7	0,2	643	0,1	4.839	0,1	4.544,99	0,1	1,88	0,8
Veneto	1.656.830	0,2	352,1	0,1	382	0,1	4.705	0,1	4.386,24	0,1		
Totale	893.467.383	100,0	253,4	100,0	342.964	100,0	3.525.285	100,0	3.217.776,50	100,0	249,33	100,0

(1) Dati aggiornati al 10/03/2006

(2) Le domande riguardano oltre ai titoli ordinari utilizzati, anche quelli inutilizzati e i titoli restituiti


Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA

Fig. 10.1 - Italia - Regime di pagamento unico - Distribuzione del valore complessivo dei titoli ordinari utilizzati per regione (2005)



Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA

Fig. 10.2 - Italia - Regime di pagamento unico - Valore medio dei titoli ordinari utilizzati per regione (euro; 2005)



Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA

In definitiva, l'analisi suggerisce una scarsa rilevanza delle regioni settentrionali in termini di risorse provenienti dall'attribuzione dei titoli ordinari per il 2005 che, si ricorda, sono prevalentemente determinati dagli aiuti storicamente percepiti nel settore dei seminativi (cereali, oleaginose, proteaginose) e del riso⁵⁶. La scarsa importanza delle regioni settentrionali è essenzialmente dovuta a tre motivi. La prima è la poca rilevanza di queste regioni nelle produzioni coperte dall'OCM seminativi, che trova conferma anche nella modesta percentuale in termini di superficie associata ai titoli di ritiro⁵⁷ (tab. 10.6). Ad eccezione del Friuli, che pesa per l'11,5% sul complesso della superficie ritirata dalla produzione, le altre 7 regioni settentrionali non raggiungono il 2% del totale. La seconda è la maggiore importanza di queste regioni in settori vegetali (vino, ortofrutta) non ancora coperti dal pagamento unico, ma che con il loro ingresso nel regime potrebbero determinare nel futuro un aumento del peso di queste regioni. Le cose potrebbero cambiare già dal 2006 per il quale si terrà conto dell'entrata nello schema dei pagamenti per lo zucchero, oltre che di quelli per tabacco e olio. In terzo luogo, queste regioni hanno un peso rilevante nelle produzioni zootecniche, che però danno vita prevalentemente ai titoli "speciali" relativamente ai quali non si hanno informazioni disponibili⁵⁸.

Quando, invece, l'attenzione si sposta sull'ammontare medio di aiuti per titolo ordinario emerge che i titoli attribuiti alle regioni settentrionali "valgono" di più, perché al più ridotto numero di titoli (e quindi di ettari che mediamente hanno dato vita a quegli aiuti nel periodo storico di riferimento) distribuiti al Nord corrisponde un valore complessivo dei titoli certamente più basso di quello delle regioni meridionali ma in misura meno che proporzionale. In altre parole, a parità di titoli le regioni settentrionali sono capaci di drenare maggiori risorse finanziarie.

10.3.2 I pagamenti supplementari previsti dall'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003

In complesso, sull'intero territorio nazionale sono state presentate oltre 357 mila domande per ottenere il pagamento supplementare previsto dall'art. 69 in favore dei seminativi. Risulta interessata una superficie di poco più di 3 milioni di ettari a fronte di una superficie stimata di 691.617 ettari (cfr. par. 10.2.3).

La regione nella quale è stato presentato il maggior numero di domande è il Veneto (16,2%), seguito da Sicilia, Puglia e Lombardia; insieme, queste quattro regioni rappresentano il 48% delle domande totali (tab. 10.7). In termini di superficie interessata è la Lombardia a posizionarsi al primo posto (13,8%), seguita da Veneto, Puglia e Sicilia. Anche in questo caso le prime quattro regioni cumulano il 48% della superficie interessata. La Lombardia è la regione che presenta il più elevato valore di superficie a premio per domanda (15 ha/azienda) a fronte di una media nazionale di 8,5 ha/domanda. All'ultimo posto troviamo la Provincia Autonoma di Bolzano con 3,1 ha/domanda (fig. 10.3).

56 Altri grossi comparti vegetali, quali olio, tabacco e zucchero sono stati compresi nel pagamento unico dal 2006, mentre ortofrutta e vino saranno assoggettati ad una riforma presumibilmente dal 2007.

57 Si ricorda che i titoli di ritiro sono attribuiti agli agricoltori che erano assoggettati al set aside obbligatorio nell'ambito della OCM seminativi, e quindi ai "produttori professionali".

58 Per il 2005 i titoli speciali hanno riguardato le OCM carni bovine e ovicaprine. Dal 2006 saranno interessati anche i premi e i pagamenti supplementari per il latte.


Tab. 10.6 - Italia - Regime di pagamento unico - Titoli di ritiro utilizzati (2005)⁽¹⁾

	Valore titoli		Valore medio titolo		Domande ⁽²⁾		Titoli		Superficie	
	(€)	(%)	(€)	(%)	n.	(%)	n.	(%)	ha	(%)
Abruzzo	307.085	2,8	153,9	3,3	461	3,3	1.996	2,9	1.690,36	3,0
Basilicata	25.898	0,2	95,9	0,2	24	0,2	270	0,4	241,29	0,4
Calabria	99.075	0,9	94,4	1,2	165	1,2	1.049	1,5	867,18	1,5
Campania	280.890	2,6	148,9	2,7	380	2,7	1.887	2,7	1.593,14	2,8
Emilia Romagna	54.569	0,5	197,0	0,3	37	0,3	277	0,4	250,55	0,4
Friuli V.G.	2.345.396	21,7	247,3	18,4	2.573	18,4	9.485	13,7	6.459,60	11,5
Lazio	2.129.115	19,7	160,4	16,9	2.368	16,9	13.276	19,2	10.865,10	19,3
Liguria	11.716	0,1	198,6	0,1	8	0,1	59	0,1	54,32	0,1
Lombardia	45.067	0,4	154,9	0,4	54	0,4	291	0,4	240,44	0,4
Marche	2.041.623	18,9	173,7	16,9	2.369	16,9	11.755	17,0	9.435,16	16,7
Molise	282.264	2,6	130,0	4,2	590	4,2	2.171	3,1	1.847,22	3,3
P.A. Bolzano	2.065	0,0	229,4	0,0	2	0,0	9	0,0	8,10	0,0
P.A. Trento	1.590	0,0	132,5	0,0	4	0,0	12	0,0	9,32	0,0
Piemonte	2.700	0,0	158,8	0,0	5	0,0	17	0,0	13,41	0,0
Puglia	1.215.378	11,3	103,7	13,1	1.834	13,1	11.718	16,9	10.527,61	18,7
Sardegna	250.688	2,3	73,3	6,6	927	6,6	3.420	4,9	2.782,47	4,9
Sicilia	279.857	2,6	76,4	3,7	522	3,7	3.662	5,3	3.233,56	5,7
Toscana	42.190	0,4	157,4	0,3	44	0,3	268	0,4	229,78	0,4
Umbria	1.261.724	11,7	171,6	11,4	1.604	11,4	7.351	10,6	5.707,25	10,1
Valle d'Aosta				0,0		0,0		0,0		
Veneto	111.927	1,0	317,1	0,3	48	0,3	353	0,5	307,05	0,5
Totale	10.790.817	100,0	155,7	100,0	14.019	100,0	69.326	100,0	56.362,91	100,0

(1) Dati aggiornati al 10/03/2006

(2) Le domande riguardano oltre ai titoli di ritiro utilizzati, anche quelli inutilizzati e i titoli restituiti

Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA

Fig. 10.3 - Art. 69 seminativi - Superficie mediamente richiesta a domanda per regione (ha/domanda; 2005)

Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA

Tab. 10.7 - Art. 69 - Aziende e superfici interessate dai pagamenti supplementari in favore dei seminativi (2005)⁽¹⁾

	Aziende totali		Superficie totale	
	n.	(%)	ha	(%)
Abruzzo	8.589	2,4	37.001	1,2
Basilicata	13.412	3,8	108.051	3,6
Calabria	5.048	1,4	25.461	0,8
Campania	16.827	4,7	74.939	2,5
Emilia Romagna	25.684	7,2	263.071	8,7
Friuli V.G.	17.563	4,9	129.677	4,3
Lazio	11.964	3,3	135.667	4,5
Liguria	192	0,1	2.594	0,1
Lombardia	27.873	7,8	417.317	13,8
Marche	22.600	6,3	178.207	5,9
Molise	8.362	2,3	51.536	1,7
P.A. Bolzano	440	0,1	1.359	0,0
P.A. Trento	220	0,1	1.510	0,0
Piemonte	26.100	7,3	261.669	8,6
Puglia	40.111	11,2	358.657	11,9
Sardegna	8.568	2,4	79.091	2,6
Sicilia	45.162	12,6	295.218	9,8
Toscana	12.447	3,5	165.587	5,5
Umbria	8.584	2,4	70.230	2,3
Valle d'Aosta	14	0,0	93	0,0
Veneto	57.836	16,2	368.475	12,2
n.d.	6	0,0	47	0,0
Totale	357.602	100,0	3.025.455	100,0

(1) Dati aggiornati al 10/03/2006

Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA

Scendendo nel dettaglio delle misure per le quali sono stati richiesti i pagamenti supplementari per i seminativi risulta che il 42% della superficie a premio e il 39% delle domande sono relativi al grano duro, seguito dal mais e poi dal frumento tenero e dall'avvicendamento (fig. 10.4).


La Sicilia è la regione nella quale sono state presentate più domande per il pagamento supplementare in favore del grano duro (26%) seguita dalla Puglia (23%) (tab. 10.8 e fig. 10.5), ma quest'ultima regione è la più importante in termini di superficie (27% contro il 22% della Sicilia) (fig. 10.6). Dall'esame del numero di ettari mediamente richiesto per domanda risulta che a fronte di una media nazionale di 7,4 ettari, il Friuli è la regione con la media più elevata (poco meno di 25 ha/domanda), seguita dalla Toscana (13 ha/domanda). La Puglia con 8,8 ha/domanda si piazza poco sopra la media nazionale, mentre la Sicilia si colloca addirittura sotto il dato medio con 6,4 ha/domanda, segno di una frammentazione delle aziende a grano duro più spinta della media nazionale.

Riguardo al mais, Lombardia e Veneto si contendono le prime posizioni in termini di numero di domande (Veneto 35%) e di superficie (Lombardia 32%). Segue il Piemonte al terzo posto. La media nazionale di superficie richiesta per domanda è di 7,1 ettari, poco al di sotto del dato del grano duro. Solo cinque regioni si posizionano sopra tale valore, con la Lombardia al primo posto (13,9 ha/azienda). Nelle ultime posizioni troviamo Marche, Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia e Abruzzo con 2,7 ha/domanda.

L'Emilia Romagna si posiziona al primo posto riguardo sia al numero di domande presentate per il pagamento supplementare in favore del grano tenero (25%) che alla superficie richiesta (32%), seguita dal Piemonte (18% domande e 17% superficie). Questa volta è la Sicilia a presentare il valore più elevato di ettari per domanda (14,9), seguita a brevissima distanza dalla Liguria (14,6 ha/domanda) superando di parecchio la media nazionale (5,4 ha/domanda). L'Emilia Romagna si posiziona poco sopra del dato medio nazionale (6,8 ha/domanda), mentre il Piemonte è poco sotto la media (5,1 ha/domanda).

Infine, per quel che riguarda le superfici che hanno attuato una rotazione e per le quali è stato richiesto il pagamento supplementare previsto dall'art. 69, il Veneto è la regione che ha presentato il maggior numero di domande e che ha la maggiore superficie per la quale è richiesto il premio. In termini di superficie mediamente richiesta a domanda sono la Sardegna e il Lazio a presentare il valore maggiore (13,9 ha/domanda), pari al doppio del dato medio nazionale.

Fig. 10.4 - Italia - Art. 69 - Superficie e domande pervenute per i pagamenti supplementari in favore dei seminativi per tipo di misura (2005)



Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA


Tab. 10.8 - Art. 69 seminativi - Superficie e domande pervenute per misura e per regione (2005)⁽¹⁾

	Avvicendamento			Grano tenero			Mais			Grano duro		
	Domande	Superficie	ha/domanda	Domande	Superficie	ha/domanda	Domande	Superficie	ha/domanda	Domande	Superficie	ha/domanda
	(n.)	(ha)		(n.)	(ha)		(n.)	(ha)		(n.)	(ha)	
Abruzzo	1.086	5.873	5,4	1.572	3.942	2,5	1.175	3.171	2,7	6.192	24.015	3,9
Basilicata	401	4.309	10,7	384	1.479	3,9	145	779	5,4	13.006	101.483	7,8
Calabria	146	1.095	7,5	219	1.627	7,4	310	1.160	3,7	4.567	21.579	4,7
Campania	467	1.896	4,1	3.421	6.090	1,8	3.544	13.707	3,9	12.561	53.246	4,2
Emilia Romagna	4.111	32.333	7,9	17.472	119.425	6,8	11.398	92.186	8,1	2.160	19.128	8,9
Friuli V.G.	6.558	36.404	5,6	1.472	6.711	4,6	15.092	85.794	5,7	31	768	24,8
Lazio	1.676	23.236	13,9	1.798	10.253	5,7	3.930	22.595	5,7	6.834	79.584	11,6
Liguria	66	505	7,7	40	582	14,6	53	618	11,7	76	888	11,7
Lombardia	4.017	27.874	6,9	7.837	49.978	6,4	23.673	329.563	13,9	1.262	9.901	7,8
Marche	6.904	42.123	6,1	3.383	10.976	3,2	2.901	7.933	2,7	16.555	117.175	7,1
Molise	1.678	11.811	7,0	265	367	1,4	479	1.351	2,8	7.317	38.006	5,2
P.A. Bolzano	6	81	13,5	10	13	1,3	416	1.133	2,7	12	132	11,0
P.A. Trento	7	47	6,7	5	42	8,3	203	1.319	6,5	10	103	10,3
Piemonte	4.161	22.661	5,4	12.460	63.502	5,1	21.678	172.479	8,0	502	3.027	6,0
Puglia	865	6.687	7,7	638	5.034	7,9	420	1.140	2,7	39.334	345.796	8,8
Sardegna	867	12.054	13,9	8	29	3,7	756	8.225	10,9	7.352	58.783	8,0
Sicilia	1.177	8.060	6,8	27	401	14,9	241	1.302	5,4	44.517	285.455	6,4
Toscana	3.550	33.218	9,4	2.728	15.840	5,8	3.186	19.178	6,0	7.435	97.351	13,1
Umbria	3.807	23.483	6,2	4.205	22.331	5,3	3.080	11.864	3,9	1.250	12.551	10,0
Valle d'Aosta	4	21	5,1	5	12	2,4	10	57	5,7	1	4	3,8
Veneto	11.263	78.244	6,9	10.866	50.226	4,6	49.398	237.527	4,8	301	2.478	8,2
n.d.	3	10	3,2	1	7	6,9	1	23	22,7	3	8	2,6
Totale	52.820	372.024	7,0	68.816	368.868	5,4	142.089	1.013.103	7,1	171.278	1.271.460	7,4

(1) Dati aggiornati al 10/03/2006


Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA

Fig. 10.5 - Italia - Art. 69 - Peso delle regioni nelle domande pervenute per i pagamenti supplementari in favore dei seminativi per misura (%; 2005)




Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA

Fig. 10.6 - Italia - Art. 69 - Peso delle regioni sulla superficie per la quale sono stati richiesti pagamenti supplementari in favore dei seminativi per misura (%; 2005)



Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA

Fig. 10.7 - Art. 69 seminativi - Superficie mediamente richiesta a domanda per tipo di misura e per regione (ha/domanda; 2005)

Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA

10.3.3 Gli aiuti specifici previsti dal Titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003

Relativamente agli “Altri regimi di aiuto” previsti dal Titolo IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003, in termini di domande presentate l’aiuto più richiesto è quello alla qualità previsto per il grano duro (oltre 168 mila domande) seguito dai pagamenti per il latte (51 mila domande) (fig. 10.8). La predominanza del grano duro è confermata dalla superficie per le quali è stato richiesto il premio (oltre 1,2 milioni di ettari), seguito a notevolissima distanza dalle superfici per le quali è stato richiesto l’aiuto per il riso (223 mila ettari) e per le piante proteiche (circa 76 mila ettari). Il riso è il prodotto per il quale più elevata è la superficie richiesta a domanda con una media nazionale di 46 ha; il valore medio più basso lo si riscontra per la frutta in guscio (2,7 ha/domanda) (tabb. 10.9 e 10.10).

Partendo dall’aiuto alla qualità per il grano duro, dal confronto con quanto già visto a proposito dell’art. 69, emerge che nelle “regioni tradizionali di produzione”⁵⁹ è stato presentato un numero di domande per gli aiuti specifici praticamente uguale a quello presentato per i pagamenti supplementari ex art. 69. La stessa cosa la si rinviene se il confronto viene fatto in termini di superficie per la quale è richiesto il premio, che in complesso rimane al di sotto del limite nazionale fissato, allontanando il rischio di decurtazione. Questo primo esame conferma, dunque, ciò che è stato più volte ribadito, e cioè che le condizioni di ammissibilità per ottenere l’aiuto per l’art. 69, per sua natura un aiuto selettivo, non sono state molto più “stringenti” delle condizioni per ricevere l’aiuto “alla qualità”, che per sua natura è un aiuto che mira a definire standard qualitativi di prodotto ma non a “selezionare” i beneficiari sulla base dei loro comportamenti.

Da rilevare come tra le domande pervenute per l’aiuto alla qualità del Titolo IV figurano anche tutte le regioni al di fuori di quelle tradizionali, che sono invece escluse da questo aiuto.

⁵⁹ Si ricorda che l’aiuto alla qualità previsto dal Titolo IV è concesso solo nelle regioni tradizionali di produzione nel limite di una superficie nazionale di 1.646.000 ettari suddivisi in sottosuperfici di base regionali.

La Sicilia è la prima regione in termini di domande presentate (26%) mentre la Puglia si posiziona al primo posto in termini di superficie per la quale è stato richiesto l'aiuto (28%). Ad ogni modo, le due regioni assieme coprono il 50% del totale in entrambi i casi. Tra le regioni ammissibili al premio la Toscana è quella che presenta una dimensione media "aziendale" più alta, con 13 ha/domanda. Per la Puglia il dato medio è di 8,8 ha/domanda mentre per la Sicilia si scende a 6,4 ha/domanda (confermano i valori visti per l'art. 69).

Per il latte i dati disponibili si riferiscono solo al numero delle domande presentate per gli aiuti previsti dalla riforma dell'OCM. La regione che ha presentato più domande è la Lombardia (14%) seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dal Veneto.

Poco meno del 90% delle domande per l'aiuto al riso è stato presentato da Piemonte e Lombardia, percentuale che sale al 94% se si fa riferimento alle superfici per le quali è stato richiesto l'aiuto. Il numero di ettari mediamente richiesto a domanda varia sensibilmente da regione a regione: si passa dai 17 ettari di Toscana ed Emilia Romagna ai 100 ettari del Lazio. La media nazionale è, come detto più sopra, comunque elevata, attestandosi sui 46 ha/domanda.

Il 17% delle domande per l'aiuto alle piante proteiche proviene dalla Sicilia; in termini di superficie, tuttavia, è la Toscana la regione più importante (22%), presentando un valore medio di 9,1 ettari per domanda, secondo solo al Veneto (14,8 ha/domanda).

La Sicilia ha la più elevata superficie sottoposta a domanda per l'aiuto alla frutta in guscio (33%), mentre per le sementi (che l'Italia ha deciso di escludere dal regime di pagamento unico) la regione leader è l'Emilia Romagna (29%). Di scarso rilievo è stato l'aiuto per le colture energetiche introdotto dalla riforma Fischler per il quale sono state presentate 93 domande per complessivi 759 ettari.

Tab. 10.9 - Titolo IV - Domande pervenute per prodotto e per regione (2005)⁽¹⁾

	Frutta a guscio	Colture energetiche	Latte	Grano duro	Piante proteiche	Risone	Sementi
Abruzzo	103		1.111	6.162	993		253
Basilicata	46		1.246	13.049	639		4
Calabria	99	1	442	4.657	1.081	6	2
Campania	4.050	55	5.201	12.422	1.931		63
Emilia Romagna	30	3	5.422	280	419	267	1.055
Friuli V.G.	4		1.676	28	98	5	1
Lazio	3.867	1	2.703	6.752	896	4	103
Liguria	39		214	73	13	4	
Lombardia	64	14	7.150	655	464	2.102	165
Marche	26	1	197	16.549	1.541		173
Molise	15		1.934	7.300	841		1
P.A. Bolzano	2		6.321	11			
P.A. Trento	1		1.026	9			
Piemonte	4.763	1	3.626	381	984	2.222	157
Puglia	2.997		2.767	39.371	1.035		14
Sardegna	281		518	7.377	769	93	21
Sicilia	8.754	1	1.683	44.469	3.094		158
Toscana	26		380	7.496	1.830	8	427
Umbria	39	10	239	1.274	1.294		23
Valle d'Aosta			1.099	1			
Veneto	35	6	6.071	97	23	109	81
Totale	25.241	93	51.026	168.413	17.945	4.820	2.701

(1) Dati aggiornati al 10/03/2006

Fonte: AGEA


Tab. 10.10 - Titolo IV - Superfici per le quali è pervenuta la domanda per prodotto e per regione (2005)⁽¹⁾

	Frutta a guscio		Colture energetiche		Grano duro		Piantе proteiche		Risone		Sementi	
	ha	ha/domanda	ha	ha/domanda	ha	ha/domanda	ha	ha/domanda	ha	ha/domanda	ha	ha/domanda
Abruzzo	129	1,3			23.572	3,8	2.163	2,2			2.422	9,6
Basilicata	87	1,9			101.513	7,8	3.293	5,2			124	31,0
Calabria	287	2,9	13	12,8	21.511	4,6	1.221	1,1	425	70,9	27	13,5
Campania	9.874	2,4	330	6,0	52.942	4,3	2.768	1,4			564	8,9
Emilia Romagna	101	3,4	56	18,6	3.424	12,2	2.131	5,1	4.742	17,8	11.701	11,1
Friuli V.G.	2	0,6			483	17,3	330	3,4	479	95,9	17	17,2
Lazio	15.955	4,1	50	50,3	79.034	11,7	6.630	7,4	400	100,1	2.102	20,4
Liguria	82	2,1			829	11,4	59	4,5	269	67,2		
Lombardia	166	2,6	206	14,7	5.589	8,5	3.814	8,2	95.058	45,2	3.698	22,4
Marche	74	2,9	12	11,7	117.179	7,1	7.361	4,8			2.055	11,9
Molise	15	1,0			37.875	5,2	2.109	2,5			14	14,0
P.A. Bolzano	1	0,7			125	11,4						
P.A. Trento	1	0,5			94	10,4						
Piemonte	10.015	2,1	6	5,5	2.056	5,4	3.441	3,5	115.905	52,2	6.418	40,9
Puglia	6.920	2,3			345.855	8,8	4.281	4,1			125	9,0
Sardegna	489	1,7			58.978	8,0	1.841	2,4	2.391	25,7	878	41,8
Sicilia	22.829	2,6	1	0,9	285.161	6,4	13.122	4,2			2.957	18,7
Toscana	451	17,3			97.883	13,1	16.669	9,1	138	17,2	5.191	12,2
Umbria	169	4,3	71	7,1	13.214	10,4	4.302	3,3			396	17,2
Valle d'Aosta					4	3,8						
Veneto	439	12,5	15	2,5	1.123	11,6	341	14,8	3.796	34,8	1.991	24,6
Totale	68.087	2,7	759	8,2	1.248.444	7,4	75.876	4,2	223.603	46,4	40.681	15,1

(1) Dati aggiornati al 10/03/2006

Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA

Fig. 10.8 - Italia - Titolo IV - Superficie e domande pervenute per tipo di misura (2005)



Fonte: elaborazioni INEA su dati AGEA

10.4 Il funzionamento della riserva nazionale

Come detto nel capitolo 8, al quale si rimanda, la riserva nazionale è alimentata attraverso la riduzione lineare degli importi di riferimento, dai diritti non fissati o non utilizzati, dalla decurtazione dei diritti in caso di vendita o di affitto⁶⁰.

Il Ministero ha definito le modalità per il calcolo del valore complessivo dei titoli attribuiti dalla riserva nazionale, pur non fissando il livello percentuale della trattenuta destinata ad alimentare la riserva stessa (art. 42 del Regolamento (CE) n. 1782/2003). A seguito della presentazione delle domande per accedere ai titoli della riserva nazionale è stato inizialmente determinato il valore potenziale dei titoli da riserva. Partendo dal plafond nazionale (al netto delle trattenute relative agli aiuti dell'art. 69) il MiPAF ha calcolato il surplus nazionale dei titoli storici, come differenza tra il valore potenziale di tali titoli e il plafond stesso. Il valore ponderato dei titoli storici è stato quindi espresso come differenza tra il valore potenziale e il surplus nazionale. Il fabbisogno di titoli a livello nazionale è quindi dato dalla somma tra il valore ponderato dei titoli storici e quello potenziale dei titoli da riserva. Dato che il valore dei titoli complessivamente assegnati agli agricoltori non può superare il plafond nazionale, viene calcolata una percentuale di abbattimento da applicare sia al valore ponderato dei titoli storici che al valore potenziale dei titoli da riserva (prospetto 10.1).

⁶⁰ Le modalità di gestione della riserva nazionale sono state stabilite con i Decreti MiPAF D/118 del 24 marzo 2005 e D/137 del 7 aprile 2005 e dalle successive circolari AGEA. In particolare si tratta delle circolari AGEA n. ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005, n. 17 del 13 maggio 2005, n. ACIU.2005.398 del 22 giugno 2005 e n. 29 del 23 giugno 2005.

Prospetto 10.1 - Definizione del valore dei titoli

Descrizione parametro	Codice	Operazione di calcolo
Valore plafond nazionale	PL	
Valore potenziale dei titoli storici	VSP	
Surplus nazionale dei titoli storici	SS	VSP – PL
Valore ponderato dei titoli storici	VSR	VSP – SS
Valore potenziale dei titoli da riserva	VRP	
Surplus nazionale dei titoli da riserva	SR	(VSR+VRP)-PL
Percentuale di abbattimento lineare	PA	SR/(VSR+VRP)
Valore definitivo dei titoli storici	VSD	VSR-(VSR*PA)
Valore definitivo dei titoli da riserva	VRD	VRP-(VRP*PA)
Totale titoli definitivi	TTD	(VSD+VRD)

Fonte: Allegato A al Decreto D/137

Le categorie di agricoltori che possono accedere alla riserva nazionale sono identificabili in⁶¹:

- a) agricoltori che hanno iniziato un'attività agricola dopo il 31 dicembre 2002 o che, pur iniziando tale attività nel 2002, non hanno ricevuto nessun pagamento diretto;
- b) agricoltori che si sono trovati in situazioni particolari durante o dopo il periodo di riferimento;
- c) agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo.

Per quanto riguarda la prima categoria si ricorda che, in base a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 795/2004, per agricoltore che ha iniziato l'attività agricola si intende una persona fisica o giuridica che non ha esercitato alcuna attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività⁶². Nel caso degli agricoltori in situazioni particolari, i decreti ministeriali sopra citati e le successive circolari AGEA hanno specificato le caratteristiche che gli agricoltori devono possedere per accedere alla riserva nazionale. Le situazioni particolari riguardano gli agricoltori che hanno:

- ricevuto dei terreni⁶³ che erano affittati a terzi durante il periodo di riferimento da un agricoltore deceduto o andato in pensione prima della presentazione della domanda nel primo anno del regime di pagamento unico;
- eseguito investimenti destinati ad accrescere la capacità produttiva dell'azienda o acquistato terreni non oltre la data del 15 maggio 2004. Con l'acquisto e l'affitto l'agricoltore deve dichiarare di aver incrementato la capacità produttiva della propria azienda. Tale incremento può essere conseguito anche attraverso l'acquisto o l'affitto di allevamenti zootecnici o di capi⁶⁴;
- preso in affitto, tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio 2004, per 5 o più anni un'azienda o parte di essa senza che le condizioni del contratto di affitto possano essere modificate;
- acquistato entro il 15 maggio 2004 un'azienda, o parte di essa, che era affittata a terzi nel periodo di riferimento, con lo scopo di avviare o ampliare la propria attività agricola entro un

61 Si ricorda che per accedere alla riserva nazionale gli agricoltori devono averne fatto richiesta all'atto della presentazione della domanda di pagamento unico.

62 Inoltre nello stesso periodo l'agricoltore non deve aver esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad attività agricola.

63 A titolo gratuito, a prezzo simbolico, in affitto per cinque o più anni o per successione.

64 Comprese le vacche nutrici per le quali è previsto il mantenimento in azienda per un periodo minimo di 6 mesi dopo l'acquisizione.

- anno dalla scadenza del contratto di affitto⁶⁵;
- riconvertito la produzione. In questo caso possono essere distinte due categorie. Da un lato sono stati individuati gli agricoltori che hanno preso parte a programmi nazionali di riorientamento della produzione durante il periodo di riferimento e non oltre il 15 maggio 2004. Si tratta degli imprenditori agricoli che hanno partecipato a programmi di estirpazione anticipata dei vigneti e frutteti e di quelli che hanno riorientato la produzione per motivi di ordine fitosanitario⁶⁶. Una seconda categoria è rappresentata dagli agricoltori che hanno abbandonato la produzione di latte passando a una delle produzioni previste per i settori interessati dal disaccoppiamento⁶⁷;
 - risolto contenziosi con la pubblica amministrazione relativi al periodo di riferimento e che si riflettono sul numero di ettari o di capi da considerare nel calcolo dei titoli.

La terza categoria di beneficiari della riserva nazionale comprende gli agricoltori che possiedono superfici aziendali che sono state sottoposte a programmi di ristrutturazione o di sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento. In questo caso l'attuazione dei programmi deve aver impedito all'agricoltore di accedere ai premi comunitari durante il triennio 2000-2002⁶⁸. Nei programmi di ristrutturazione o di sviluppo sono inclusi tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali – o realizzati da altri enti pubblici – compresi i piani di sviluppo rurale e i programmi operativi regionali purché tra le loro finalità vi sia la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale e la loro attuazione abbia portato a un incremento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati⁶⁹.

L'AGEA ha inoltre chiarito le possibilità di accesso alla riserva nazionale nel caso di agricoltori che hanno partecipato a programmi agroambientali (circostanze eccezionali) sia nel periodo di riferimento che nel triennio precedente (1997-1999), e che dunque sarebbero stati danneggiati se il criterio di calcolo del pagamento unico fosse stato quello storico⁷⁰. In questo caso i titoli assegnati all'agricoltore vengono calcolati in base al valore medio regionale⁷¹.

La normativa nazionale ha definito la metodologia per determinare il numero e il valore dei titoli assegnati dalla riserva nazionale agli agricoltori che si trovavano in situazioni particolari, come riportato nel prospetto 10.2.

L'utilizzo delle medie regionali per la definizione dei titoli è previsto nel caso dei nuovi agricoltori e in alcune tipologie relative agli agricoltori in situazioni particolari. Il MiPAF ha definito le regioni – all'interno delle quali è calcolato il valore medio regionale dei titoli assegnati dalla riserva nazionale – individuando 12 zone omogenee nelle quali viene ripartito il territorio

65 Si ricorda che per questa e per le precedenti categorie di beneficiari i contratti di affitto pluriennale devono avere una durata almeno quinquennale ed essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004. La circolare AGEA n. 29/2005 ha ulteriormente precisato che un contratto di affitto stipulato entro il 15 maggio 2004 può essere considerato di lunga durata (ai fini dell'accesso alla riserva nazionale) se prevede congiuntamente una durata superiore o uguale a 5 anni, viene prorogato prima della data di scadenza e tale proroga è stata stipulata entro il 16 maggio 2005 e registrata senza penalità entro il 15 giugno 2005. Non sono invece riconducibili a contratti di affitto di lunga durata quei contratti con scadenza annuale che sono rinnovati ogni anno per 5 volte consecutive. Inoltre i contratti di affitto stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati senza penalità possono essere considerati come acquisto di terra se: vengono sostituiti prima della scadenza da un contratto di acquisto stipulato entro il 16 maggio 2005 e tale contratto viene registrato senza penalità entro i termini di legge.

66 È il caso delle aziende colpite da Sharka, Erwinia amylovora e Flavescenza dorata.

67 La circolare AGEA n. 29/2005 ha stabilito che possono accedere alla riserva solo i produttori che hanno abbandonato completamente la produzione lattiera.

68 Non possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori che hanno escluso dal calcolo dei titoli uno o più anni indicando come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale la partecipazione a programmi di ristrutturazione o sviluppo.

69 Per questa tipologia di agricoltori il calcolo dei titoli per ettaro viene effettuato in base alla media regionale prevista dall'art. 2 del D.M. D/118/2002.

70 Circolare AGEA n. 17 del 2005. L'adozione di impegni agroambientali come l'agricoltura integrata è spesso subordinata all'adozione di rotazioni e avvicendamenti che prevedono al loro interno la presenza di colture foraggere per le quali, come è noto, la PAC non erogava specifici premi.

71 L'accesso alla riserva è vincolato alla conclusione degli impegni agroambientali. Inoltre l'agricoltore non deve possedere titoli ordinari o di ritiro relativi all'attività agricola esercitata nei periodi 1997-1999 e 2000-2002.

nazionale. In particolare si tratta di 4 macroaree ciascuna delle quali viene ulteriormente suddivisa in 3 zone altimetriche (pianura, collina, montagna)⁷²:

- Italia settentrionale (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna);
- Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo);
- Italia meridionale (Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);
- Italia insulare (Sicilia e Sardegna).

Prospetto 10.2 - Determinazione del valore dei titoli assegnati con la riserva nazionale

Tipologia	Definizione del numero e del valore dei titoli
1 - Trasferimento di terre date in affitto	Valore più elevato tra: - media triennale degli importi di riferimento percepiti dall'affittuario nel periodo di riferimento; - media regionale (art. 2 D.M. D/118/2002).
2 - Investimenti	
- acquisto o affitto di superfici	Valore più elevato tra: - media triennale degli importi di riferimento percepiti dall'affittuario nel periodo di riferimento; - media regionale (art. 2 D.M. D/118/2002).
- acquisto o affitto di allevamenti zootecnici o di capi	L'importo di riferimento sarà calcolato sulla base del criterio adottato per la determinazione del premio unico basato su premi zootecnici, adottato per il calcolo degli UBA;
- acquisto di vacche nutrici	L'importo di riferimento sarà calcolato sulla base del criterio adottato per la determinazione del premio unico basato su premi zootecnici, adottato per il calcolo degli UBA.
3 - Locazione di terreni	Valore più elevato tra: - media triennale degli importi di riferimento percepiti dall'affittuario nel periodo di riferimento; - media regionale (art. 2 D.M. D/118/2002).
4 - Acquisto di terreni dati in locazione	Valore più elevato tra: - media triennale degli importi di riferimento percepiti dall'affittuario nel periodo di riferimento; - media regionale (art. 2 D.M. D/118/2002).
5 - Riorientamento della produzione	
- partecipazione a programmi nazionali di riorientamento	Valore più elevato tra: - media triennale degli importi di riferimento generati nel periodo 1997-1999 sui terreni oggetto del riorientamento; - media regionale (art. 2 D.M. D/118/2002).
- abbandono della prod. di latte	Quantitativo di riferimento individuale di inizio periodo posseduto dall'agricoltore nell'anno in cui è avvenuto l'abbandono moltiplicato per il premio previsto per il 2004 (8,15 €/t).
6 - Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie	Media triennale degli importi di riferimento generati dalle superfici o dagli allevamenti.

Per il calcolo delle medie regionali il Ministero ha predisposto una specifica metodologia che prevede, innanzitutto, la determinazione del plafond nazionale disponibile. Esso deriva dalla somma delle componenti del plafond nazionale – così come previsto dall'Allegato VIII al Regolamento (CE) n. 1782/2003 – associabili all'utilizzo delle superfici nel periodo di riferimento (tab. 10.11). In seguito tale plafond è stato ripartito tra le 12 zone omogenee in misura direttamente proporzionale agli importi di riferimento dei titoli storici di ogni singola zona. L'importo medio è stato definito dividendo l'importo di riferimento assegnato a ciascuna zona

72 Decreto MiPAF D/118.

per la superficie eleggibile della zona stessa⁷³. Le medie regionali si applicano agli agricoltori che hanno richiesto titoli della riserva nazionale in quanto “nuovi agricoltori” o partecipanti a programmi di ristrutturazione/sviluppo.

In generale, all'interno di ciascuna regione omogenea i valori medi diminuiscono all'aumentare dell'altimetria, risultando più contenuti nelle aree montane. Questo dipende dal fatto che il sostegno erogato dalle diverse OCM è concentrato soprattutto nelle aree di pianura (quasi il 53% del totale) ed è conseguente alle caratteristiche agricole e territoriali di ciascuna regione. In particolare, i valori più elevati e quelli più bassi sono osservabili rispettivamente nelle aree di pianura e di montagna dell'Italia settentrionale (tab. 10.12). Le prime analisi mettono in evidenza che tali importi risultano inferiori a quelli assegnati agli agricoltori storici (L'Informatore Agrario, 2005).

Tab. 10.11 - Plafond nazionale per calcolo delle medie regionali (milioni di euro)

	2005	2006	2007-09	2010
Pagamenti per cereali, oleaginose e proteiche (COP)	1.211,9	1.211,9	1.211,9	1.211,9
Aiuto supplementare grano duro	426,8	417,8	417,8	417,8
Leguminose da granella	7,2	7,2	7,2	7,2
Sementi certificate	0,0	0,0	0,0	0,0
Premio vacca nutrice	83,3	83,3	83,3	83,3
Premio addizionale vacca nutrice	5,9	5,9	5,9	5,9
Premio speciale bovini maschi	75,1	75,1	75,1	75,1
Premio alla macellazione, adulti	0,0	0,0	0,0	0,0
Premio alla macellazione, vitelli	0,0	0,0	0,0	0,0
Premio per l'estensivizzazione dei bovini	12,2	12,2	12,2	12,2
Premi addizionali ai produttori di bovini	0,0	0,0	0,0	0,0
Premi ovicaprini	0,0	0,0	0,0	0,0
Premi supplementari ovicaprini	0,0	0,0	0,0	0,0
Premi addizionali ovicaprini	0,0	0,0	0,0	0,0
Premio latte	0,0	0,0	0,0	0,0
Premio addizionale per i produttori di latte	0,0	0,0	0,0	0,0
Premio per il riso	135,3	135,3	135,3	135,3
Foraggi essiccati	19,6	19,6	19,6	19,6
Olio d'oliva	0,0	447,8	447,8	447,8
Tabacco	0,0	133,9	133,9	167,4
Totale	1.977,2	2.549,9	2.549,9	2.583,4

Fonte: allego B al Decreto MiPAF n. D/118

I titoli assegnati dalla riserva nazionale non possono essere trasferiti dall'agricoltore per 5 anni dal momento della loro attribuzione; inoltre in caso di mancato utilizzo annuale durante il quinquennio è previsto che essi confluiscono nuovamente nella riserva nazionale. Sono esclusi da tale norma i titoli trasferiti a seguito di successione effettiva o anticipata e quelli relativi:

- all'innalzamento dei titoli derivati da investimenti, quando tale incremento non superi il 20% del valore dei titoli aumentati;
- all'innalzamento dei titoli al valore della media regionale, quando tale incremento non superi il 20% del valore dei titoli aumentati;
- agli impegni agroambientali quando ricadano nelle circostanze eccezionali.

⁷³ Per superficie eleggibile si intende la somma delle superfici eleggibili dichiarate nel triennio di riferimento, ovvero le superfici eleggibili a seminativo di ogni particella dichiarata a premio e le superfici foraggere.

La richiesta dei titoli all'aiuto dalla riserva nazionale non è, infine, concessa per le superfici ammissibili di dimensione inferiore ad 1 ettaro.

Le prime elaborazioni svolte da AGEA hanno evidenziato come circa il 14% delle domande di accesso al pagamento unico prevedesse anche la richiesta di accesso alla riserva nazionale (L'Informatore Agrario, 2005). Peraltro, non si sarebbe verificata la temuta richiesta a fini speculativi da parte degli agricoltori italiani. A scoraggiare tale comportamento avrebbero contribuito, da un lato, la specifica normativa in materia predisposta dal MiPAF e da AGEA e, dall'altro, l'attività svolta dagli organismi che hanno assistito gli agricoltori nella prima fase di applicazione della riforma. In questo modo la decurtazione dei titoli necessaria per rispettare il massimale di spesa nazionale e per costituire la riserva nazionale è stata dell'8,03%.

Tab. 10.12 - Valore delle medie regionali

Regione omogenea	Importo del massimale	Superficie eleggibile	Media regionale	Media regionale al netto della riduzione lineare dell'8,03%
	('000 €)	(ha)	(€/ha)	(€/ha)
Italia Settentrionale pianura	845.582	2.627.446	321,8	296,0
Italia Settentrionale collina	102.597	594.821	172,5	158,6
Italia Settentrionale montagna	31.494	521.772	60,4	55,5
Italia Centrale pianura	54.850	207.196	264,7	243,5
Italia Centrale collina	325.736	1.553.101	209,7	192,9
Italia Centrale montagna	40.950	422.327	97,0	89,2
Italia Meridionale pianura	110.190	493.987	223,1	205,2
Italia Meridionale collina	211.993	1.053.642	201,2	185,0
Italia Meridionale montagna	64.607	508.900	127,0	116,8
Italia Insulare pianura	34.249	273.032	125,4	115,4
Italia Insulare collina	117.121	1.183.693	98,9	91,0
Italia Insulare montagna	37.884	404.789	93,6	86,1
Totale	1.977.250	9.844.706	-	-

Fonte: circolare AGEA ACIU.2005.736

10.5 Il trasferimento dei titoli e il registro nazionale

In base all'art. 12 del Regolamento (CE) n. 795/2004, il trasferimento dei titoli non può avvenire prima della loro fissazione definitiva. Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale di applicazione della riforma della PAC, il trasferimento ha potuto quindi essere realizzato solo dopo il 30 novembre 2005, termine ultimo entro il quale AGEA ha comunicato i titoli definitivi agli agricoltori beneficiari.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro agricoltore che opera nello stesso Stato membro. L'Italia ha deciso di limitare ulteriormente il trasferimento territoriale dei titoli all'interno di ciascuna delle 12 regioni omogenee definite in base al D.M. 118/2005. Tale scelta è finalizzata a contrastare lo spostamento e la concentrazione dei diritti in alcune aree specifiche, e in particolare in quelle a maggiore vocazione agricola, evitando l'abbandono delle aree dalle quali proviene il flusso dei trasferimenti. Dato che la definizione di tali regioni è avvenuta successivamente al termine prefissato (11 novembre 2004) il vincolo al trasferimento entro ogni regione omogenea sarà applicato solo a partire dal 15 maggio 2006, ovvero dopo che gli agricoltori avranno presentato la domanda di pagamento per il secondo anno di applicazione del regime di pagamento unico. In questo contesto diviene fondamentale l'abbinamento dei titoli che sarà effettuato nel 2006, in quanto esso produrrà effetti sul trasferimento dei titoli stessi sino

alla scadenza del periodo interessato dalla riforma della PAC (Frascarelli, 2005b). Il trasferimento dei titoli potrà essere realizzato in qualsiasi periodo dell'anno.

La normativa nazionale prevede che la cessione del titolo all'aiuto avvenga attraverso una sottoscrizione autenticata – ad eccezione degli accordi in deroga previsti dalla legge 203/82 – da comunicare entro 10 giorni all'Organismo pagatore competente⁷⁴.

Possono essere individuate le seguenti tipologie di trasferimento dei titoli:

- successione ereditaria o anticipata. In questo caso i titoli possono essere trasferiti in qualsiasi periodo dell'anno e senza vincoli di tipo territoriale. Tuttavia nel caso di trasferimento di un titolo a un soggetto residente all'estero è comunque necessario che lo stesso sia utilizzato (ovvero abbinato) all'interno del territorio italiano;
- atto tra vivi in via temporanea. Si tratta di una forma di cessione temporanea del diritto a ricevere il pagamento unico disaccoppiato che può avvenire in forma onerosa (affitto) o mediante altri tipi di cessione⁷⁵. In questo caso il trasferimento è consentito solo se ai diritti si accompagna anche un numero equivalente di ettari ammissibili. È necessario che il trasferimento avvenga mediante un contratto di affitto e sia comunicato all'AGEA entro 10 giorni dalla sottoscrizione;
- atto tra vivi in via definitiva (compravendita). La vendita dei titoli può avvenire con o senza un'equivalente superficie ed è assoggettata ad una trattenuta. La cessione definitiva dei titoli senza terra può avvenire solo quando l'agricoltore avrà utilizzato almeno l'80% dei titoli per almeno un anno civile⁷⁶. È pertanto evidente che il trasferimento dei diritti senza terra potrà iniziare solo dopo il primo anno di applicazione della riforma. Anche per questa tipologia è prevista la comunicazione da parte del venditore entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto di compravendita.

In merito alle percentuali di decurtazione dei titoli in caso di compravendita, che saranno utilizzate per alimentare la riserva nazionale, il Ministero ha deciso di applicare le trattenute nella misura massima prevista dal Regolamento (CE) n. 795/2004⁷⁷. L'AGEA ha successivamente definito tutte le tipologie di trasferimenti soggette a trattenuta e le relative percentuali, come riportato nel seguente prospetto (10.3).

La circolare AGEA considera sia le tradizionali operazioni di compravendita dei titoli tra agricoltori che tutta una serie di casistiche spesso riscontrabili nella realtà come le fusioni, le scissioni o le variazioni della forma giuridica. Come si può osservare le trattenute più consistenti sono riservate ai trasferimenti di titoli che avvengono in modo disgiunto dalla terra. Nel caso di vendita dei titoli a un agricoltore che inizia una nuova attività non viene invece prevista nessuna decurtazione del numero o del valore di ciascun diritto. Tale norma tende quindi a non penalizzare gli agricoltori che non esercitavano nessuna attività nel periodo di riferimento.

I titoli speciali possono essere trasferiti in via temporanea (affitto) o definitiva (compravendita). Se tutti i titoli speciali posseduti dall'agricoltore vengono trasferiti essi mantengono le caratteristiche tipiche di questi diritti, ovvero la possibilità di non dichiarare le superfici da abbinare a condizione che venga mantenuto almeno il 50% delle UBA originarie. Nel caso in cui la cessione dei titoli è parziale, quelli oggetto del trasferimento diventano ordinari.

⁷⁴ Il trasferimento produce effetti dopo sei settimane dalla data di comunicazione.

⁷⁵ Ad esempio attraverso il comodato.

⁷⁶ Tale vincolo non si applica nei casi in cui sono previste le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali.

⁷⁷ DD.MM. 1787/2004 e 2669/2004. Per la vendita dei titoli all'aiuto e di quelli di ritiro senza terra la trattenuta massima prevista dal citato regolamento è del 30%, aumentabile al 50% nei primi tre anni di applicazione della riforma. La vendita dei diritti all'aiuto con terra prevede una trattenuta massima del 10%, mentre se con i titoli è trasferita l'intera azienda la percentuale scende al 5%. Infine si ha una trattenuta del 10% con vendita dei diritti all'aiuto in caso di regionalizzazione.

Prospetto 10.3 - Percentuale di trattenuta da destinare alla Riserva nazionale in caso di trasferimento dei titoli*

Tipologia del trasferimento	Trattenuta
Vendita di titoli con terra di tutta l'azienda	5%
Vendita di titoli ordinari o da ritiro con terra	10%
Vendita di titoli senza terra fino al 2007 compreso	50%
Vendita di titoli ordinari o da ritiro senza terra dal 2008	30%
Vendita totale di titoli speciali	10%
Vendita di parte dei titoli speciali con terra	10%
Vendita di parte dei titoli speciali senza terra fino al 2007 compreso	50%
Vendita di parte dei titoli speciali senza terra dal 2008	30%
Cambiamento da persona fisica a persona giuridica con mutazione dei soggetti controllanti senza ingresso di nuovi agricoltori	5%
Cambiamento da persona giuridica a persona fisica con mutazione dei soggetti controllanti senza ingresso di nuovi agricoltori	5%
Cambiamento di forma giuridica o di denominazione tra persone giuridiche con mutazione dei soggetti controllanti senza ingresso di nuovi agricoltori	5%
Scissione di persona giuridica in persona fisica (il soggetto attivo non è nuovo agricoltore e non aveva il controllo dell'azienda scissa)	10%
Scissione di persona giuridica in persona giuridica (il soggetto attivo non è nuovo agricoltore e non aveva il controllo dell'azienda scissa)	10%
Scissione di persona giuridica in persona giuridica (il soggetto attivo non è nuovo agricoltore e aveva il controllo dell'azienda scissa)	
Fusione (il soggetto attivo ha già iniziato l'attività agricola)	5%
Restituzione dei titoli alla riserva nazionale	100%

* Per tutte le altre forme di trasferimento non contemplate in questa tabella la trattenuta è pari a 0%

Fonte: AGEA ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005 così come modificata da Circolare AGEA ACIU.2006.18

In attuazione della normativa comunitaria è stato istituito il Registro nazionale dei titoli, nel quale saranno iscritti i titoli posseduti da ciascun agricoltore⁷⁸. Il Registro è costituito da due sezioni: nella prima (sezione A) sono riportati tutti gli elementi che caratterizzano il titolo all'aiuto⁷⁹; nella seconda (sezione B) verranno registrati i movimenti dei titoli stessi⁸⁰. Nel Registro ogni agricoltore sarà univocamente individuato e con esso i titoli posseduti, distinti per tipologia e per valore. Il Registro, consultabile attraverso il SIAN, viene replicato anche sui sistemi informativi utilizzati dagli Organismi pagatori regionali. La circolare AGEA prevede inoltre una specifica modulistica per la registrazione di tutti i movimenti dei titoli e indica dettagliatamente la documentazione che i contraenti devono presentare in modo che il trasferimento possa essere valido. Vengono infine forniti alcuni chiarimenti su aspetti che direttamente interessano il trasferimento dei nuovi diritti all'aiuto:

- la stipula di contratti prima dell'assegnazione definitiva dei titoli. In questo caso è previsto

78 Il decreto legge n. 182 del 9 settembre 2005, relativo a "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", ha previsto l'istituzione del Registro. AGEA, con circolare 736/2005, ne ha definito la struttura.

79 In particolare in questa sezione vengono riportati: l'Organismo Pagatore competente, il codice identificativo, la tipologia del titolo (ordinario, di ritiro, ecc.), il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA del titolare), il valore, la superficie, il carico di UBA, l'origine del titolo (originario o da riserva nazionale), le date di costituzione e di attivazione, la presenza del vincolo da riserva, lo stato del titolo (provvisorio o definitivo), la data di fine validità e di fine possesso, la provenienza del titolo, il CUAA dell'eventuale soccidario e del soggetto intestatario del titolo in caso di trasferimento provvisorio, l'anno di decorrenza del titolo.

80 Andranno riportate le informazioni relative a costituzione, fissazione, trasferimento definitivo, acquisto, eredità, trasferimento provvisorio, affitto, rientro da trasferimento provvisorio, restituzione alla riserva nazionale, ritiro d'ufficio, creazione da frazionamento del titolo, ricalcolo dei parametri annuali, annullamento.

- che tali contratti hanno efficacia dalla data di assegnazione dei titoli definitivi da trasferire;
- la vendita di titoli senza terra. Per questa tipologia si ribadisce che il trasferimento avrà efficacia solo dopo la verifica dell'utilizzo di almeno l'80% dei titoli stessi per un anno;
 - il periodo di trasferimento dei titoli. Nel caso la comunicazione di trasferimento di un titolo avvenga tra il 1° aprile e il 31 dicembre il suo utilizzo potrà avvenire solo a partire dall'anno seguente a quello di trasferimento.

Il trasferimento dei titoli all'aiuto diventa quindi un'operazione che l'agricoltore, sia esso venditore che acquirente, deve valutare con molta attenzione. I vincoli relativi alla mobilità sul territorio dei titoli e soprattutto quelli basati sulla trattenuta possono, infatti, influenzare in misura rilevante il trasferimento dei nuovi diritti di cui beneficeranno gli agricoltori nei prossimi anni. Il trasferimento potrà inoltre essere influenzato dai diversi rapporti tra proprietà e impresa tipici di ogni area agricola e riflettersi anche sulla mobilità fondiaria. È, infatti, ragionevole attendersi un incremento della domanda di terreni da parte di quei soggetti titolari dei diritti che non possiedono una superficie sufficiente a garantire un completo abbinamento dei titoli stessi, ma che dispongono di risorse economiche per poterla acquistare. Tale domanda risulterà tuttavia condizionata dal numero di richieste di diritti che sono state soddisfatte dalla Riserva nazionale: quanto più questa fonte riuscirà a coprire le richieste dei proprietari senza diritti, tanto più la domanda da parte di questa categoria di soggetti risulterà contenuta. Se nella fase che ha preceduto l'avvio del disaccoppiamento unico il mercato fondiario e degli affitti è apparso più statico, dalla fine del 2005 – con l'assegnazione definitiva dei titoli all'aiuto – potrebbe essere registrato un maggiore dinamismo nel comportamento dei principali attori che operano su questo mercato. Non deve peraltro essere trascurato l'effetto deterrente che possono avere le trattenute sui titoli in caso di trasferimento.

APPENDICE AL CAPITOLO 10

Tab. A.10.1 - Normativa nazionale di applicazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche)

Atto	Oggetto	In applicazione di	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
MIPAF			
Decreto MiPAF del 18 febbraio 2004 ⁽¹⁾	Frutta in guscio	Titolo IV, capitolo 4, del Regolamento (CE) n. 1782/2003	G.U.R.I. n. 60 del 12 marzo 2004
Decreto MiPAF del 10 marzo 2004 ⁽²⁾	Altri regimi di aiuto	Titolo IV, capitoli 1, 2, 3 e 5, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 e Regolamento (CE) n. 2237/2003	G.U.R.I. n. 73 del 27 marzo 2004
Decreto MiPAF del 23 aprile 2004	Altri regimi di aiuto e frutta in guscio	Modifiche dei Decreti MiPAF del 18 febbraio 2004 e 10 marzo 2004	G.U.R.I. n. 101 del 30 aprile 2004
Decreto MiPAF del 23 aprile 2004	Premi per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari	Artt. 95 e 96 del Regolamento (CE) n. 1782/2003	G.U.R.I. n. 108 del 10 maggio 2004
Decreto MiPAF n. 1628 del 20 luglio 2004	Ammissibilità al regime di pagamento unico e circostanze eccezionali	Artt. 33 e 40 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, e Regolamento (CE) n. 795/2003	G.U.R.I. n. 180 del 3 agosto 2004
Decreto MiPAF n. 1787 del 5 agosto 2004	Disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune	Regolamenti (CE) nn. 1782/2003, 795/2003, 796/2003	G.U.R.I. n. 191 del 16 agosto 2004
Decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004	Pagamenti supplementari di cui all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003	Artt. 8 e 9 del Decreto MiPAF del 5 agosto 2004	G.U.R.I. n. 287 del 7 dicembre 2004
Decreto MiPAF del 29 ottobre 2004	Prove colturali per premio specifico alla qualità per il frumento duro	Capitolo 2 del Regolamento (CE) n. 2237/2003	G.U.R.I. n. 260 del 5 novembre 2004
Decreto MiPAF n. 2668 del 3 novembre 2004	Pagamenti supplementari di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003	Modifiche ed integrazioni al Decreto MiPAF del 24 settembre 2004	G.U.R.I. n. 288 del 9 dicembre 2004
Decreto MiPAF n. 2669 del 3 novembre 2004	Livello della trattenuta in caso di vendita dei diritti, trasferimento dei titoli	Modifiche ed integrazioni al Decreto MiPAF del 5 agosto 2004	G.U.R.I. n. 288 del 9 dicembre 2004
Comunicato MiPAF del 24 novembre 2004	Frutta in guscio	Decreti MiPAF 18 febbraio 2004 e 23 aprile 2004	

Segue Tab. A.10.1

Atto	Oggetto	In applicazione di	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Decreto MiPAF n. 2961 del 2 dicembre 2004	Costituzione Comitato paritetico tra il MiPAF e le Regioni e le Province autonome	Attuazione art. 8, comma 3, Decreto MiPAF del 5 agosto 2004	G.U.R.I. n. 11 del 15 gennaio 2005
Decreto MiPAF n. D/580 del 9 dicembre 2004	Quantitativo minimo sementi certificate per ettaro per corresponsione aiuto supplementare ai seminativi	Decreti MiPAF di attuazione dell'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003	G.U.R.I. n. 299 del 22 dicembre 2004
Decreto MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004 ⁶⁾	Condizionalità	Attuazione art. 5 del Decreto MiPAF del 5 agosto 2004	G.U.R.I. n. 304 del 29 dicembre 2004
Decreto MiPAF del 16 dicembre 2004	Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali	Modifiche al Decreto MiPAF del 20 luglio 2004	G.U.R.I. n. 20 del 26 gennaio 2005
Decreto MiPAF del 24 febbraio 2005	Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali	Modifiche al Decreto MiPAF del 20 luglio 2004	G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2005
Decreto MiPAF del 15 marzo 2005	Sementi certificate	Attuazione art. 99 del Regolamento (CE) n. 1782/2003	G.U.R.I. n. 95 del 26 aprile 2005
Decreto MiPAF n. D/99 del 15 marzo 2005	Foraggi essiccati	Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005	G.U.R.I. n. 95 del 26 aprile 2005
Decreto MiPAF del 15 marzo 2005	Norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso delle superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime	Attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004	G.U.R.I. n. 96 del 27 aprile 2005
Decreto MiPAF del 16 marzo 2005	Frutta in guscio	Titolo IV, capitolo 4, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 e Regolamento (CE) n. 1973/2004	G.U.R.I. n. 80 del 7 aprile 2005
Decreto MiPAF n. D/118 del 24 marzo 2005	Gestione riserva nazionale	Art. 42 del Regolamento (CE) n. 1782/2003	G.U.R.I. n. 98 del 29 aprile 2005
Decreto MiPAF n. D/137 del 7 aprile 2005	Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per il 2005	Articolo 3 del Decreto MiPAF del 24 marzo 2005	G.U.R.I. n. 103 del 5 maggio 2005

Segue Tab. A.10.1

Atto	Oggetto	In applicazione di	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Decreto MiPAF n. 1101 del 15 aprile 2005	Integrazione del Comitato Paritetico sulla riforma della PAC per il monitoraggio dell'applicazione della condizionalità	Articolo 6 del Decreto MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004	
Lettera del MiPAF all'AGEA del 3 maggio 2005 prot. n. D/186	Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale nell'anno 2005	Regolamento (CE) n. 1782/2003	
Decreto MiPAF del 29 luglio 2005	Proroga della data di assegnazione ai produttori dei titoli all'aiuto definitivi	Modifica al decreto 5 agosto 2004 conformemente al disposto dell'art. 12, par. 4, del Regolamento (CE) n. 795/2004	G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2005
Decreto MiPAF del 3 agosto 2005	Disposizioni per l'attribuzione e l'utilizzo dei titoli all'aiuto per il regime di pagamento unico di cui al Reg. 1782/2003, derivanti dai premi alla macellazione corrisposti ai soccidenti	Regolamento (CE) n. 1782/2003	G.U.R.I. n. 203 dell'1 settembre 2005
Decreto MiPAF del 3 agosto 2005	Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio d'oliva	Regolamento (CE) n. 864/2004	G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005
Decreto MiPAF del 21 ottobre 2005	Ulteriori modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, relativo alla riforma della politica agricola comune, per il settore lattiero-caseario	Art. 96 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 e art. 40 del Reg. (CE) n. 795/2004	G.U.R.I. n. 294 del 19 dicembre 2005
Decreto MiPAF 24 novembre 2005	Incarico ad AGEA per la realizzazione e la gestione del sistema di negoziazione dei titoli previsti all'art. 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003	Art. 43 del Regolamento (CE) n. 1782/2003	G.U.R.I. n. 88 del 14 aprile 2006

Segue Tab. A.10.1

Atto	Oggetto	In applicazione di	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Decreto MiPAF n. 4432 del 15 dicembre 2005	Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modifiche e integrazioni	Regolamento (CE) n. 1782/2003	G.U.R.I. n. 302 del 29 dicembre 2005
Decreto MiPAF n. D/14 dell'11 gennaio 2006	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali; attuazione temporale delle misure relative ai pagamenti supplementari di cui all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003; varietà certificate grano duro	Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004	G.U.R.I. n. 25 del 31 gennaio 2006
Decreto MiPAF n. D/63 del 30 gennaio 2006	Disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco	Regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1973/2004	G.U.R.I. n. 69 del 23 marzo 2006
Decreto MiPAF n. 31 del 30 gennaio 2006	Attuazione del regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, concernente le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento	Regolamenti (CE) n. 865/2004 e n. 2080/2005	
Decreto MiPAF 14 marzo 2006 (già Decreto MiPAF n. D/163 del 14 marzo 2006)	Disposizioni relative alla fissazione del livello indicativo dell'aiuto nel settore del tabacco (già Disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco)	Decreto MiPAF n. D/63 del 30 gennaio 2006	G.U.R.I. n. 73 del 28 marzo 2006

Segue Tab. A.10.1

Atto	Oggetto	In applicazione di	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Decreto MiPAF 14 marzo 2006	Modifica del decreto 5 agosto 2004, relativo alle disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, del decreto 15 marzo 2005, concernente norme comuni relative ai regimi di sostegno per superfici e del decreto 24 marzo 2005, relativo alla gestione della riserva nazionale	Decreto MiPAF 5 agosto 2004, Decreto MiPAF 15 marzo 2005, Decreto MiPAF 24 marzo 2005	G.U.R.I. n. 88 del 14 aprile 2006
Decreto MiPAF 31 marzo 2006	Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005	Regolamento (CE) n. 1782/2003, regolamento (CE) n. 795/2004, Decreto MiPAF 5 agosto 2004, decreto MiPAF 24 marzo 2005	G.U.R.I. n. 88 del 14 aprile 2006
Decreto MiPAF 10 aprile 2006 prot. E-271	Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione che reca modalità di applicazione.	Decreto MiPAF del 16 marzo 2005 e art. 87 el regolamento (CE) n. 1782/2003	
AGEA			
Circolare AGEA n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004	Disposizioni in materia di attuazione della riforma della PAC e applicazione regime di pagamento unico	Regolamenti (CE) nn. 1782/2003, 795/2003, 796/2003	G.U.R.I. n. 240 del 12 ottobre 2004
Circolare AGEA n. ACIU.2004.507 dell'11 ottobre 2004	Disposizioni in materia di attuazione della riforma della PAC e applicazione regime di pagamento unico	Addendum n. 1 a Circolare AGEA n. 491 del 5 ottobre 2004	G.U.R.I. n. 249 del 22 ottobre 2004

Segue Tab. A.10.1

Atto	Oggetto	In applicazione di	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Circolare AGEA n. 539 del 27 ottobre 2004	Disposizioni in materia di attuazione della riforma della PAC e applicazione regime di pagamento unico	Addendum n. 2 a Circolare AGEA n. 491 del 5 ottobre 2004	G.U.R.I. n. 266 del 12 novembre 2004
Circolare AGEA n. 38 del 16 novembre 2004	Accertamento titoli individuali	Regolamento (CE) n. 1782/2003	G.U.R.I. n. 282 dell'1 dicembre 2004
Circolare AGEA n. ACIU.2004.584 del 18 novembre 2004	Disposizioni in materia di attuazione della riforma della PAC e applicazione regime di pagamento unico	Addendum n. 3 a Circolare AGEA n. 491 del 5 ottobre 2004	G.U.R.I. n. 283 del 2 dicembre 2004
Circolare AGEA n. ACIU.2005.00002 del 10 gennaio 2005	Circostanze eccezionali	Regolamento (CE) n. 1782/2003	
Circolare AGEA n. ACIU.2005.007 del 13 gennaio 2005	Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali	Attuazione del Decreto MiPAF del 16 dicembre 2004	
Circolare AGEA 14 gennaio 2005 ACIU 9	Ricognizione preventiva – Correzione anomalie anno 2003 – Proroga termini	Circolare AGEA n. 7 del 13 gennaio 2005	
Circolare AGEA n. 3 del 28 gennaio 2005	Accertamento titoli individuali	Modifiche ed integrazioni alla Circolare AGEA n. 38 del 16 novembre 2004	G.U.R.I. n. 36 del 14 febbraio 2005
Circolare AGEA n. ACIU.2005.20 del 28 gennaio 2005 ⁽⁴⁾	Condizionalità	Attuazione al Decreto MiPAF 5406 del 13 dicembre 2004	G.U.R.I. n. 36 del 14 febbraio 2005
Circolare AGEA n. ACIU.2005.129 del 21 marzo 2005 ⁽⁵⁾	Fissazione titoli	Regolamento (CE) n. 1782/2003	G.U.R.I. n. 78 del 5 aprile 2005, Supplemento ordinario n. 59
Circolare AGEA n. ACIU.2005.130 del 21 marzo 2005 ⁽⁶⁾	Pagamenti supplementari di cui all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003	Attuazione artt. 8 e 9 Decreto MiPAF 1787 del 5 agosto 2004 e Decreto MiPAF 2026 del 24 settembre 2004	G.U.R.I. n. 78 del 5 aprile 2005, Supplemento ordinario n. 59
Circolare AGEA n. 8 del 24 marzo 2005	Pagamenti supplementari di cui all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/2003	Attuazione artt. 8 e 9 Decreto MiPAF 1787 del 5 agosto 2004 e Decreto MiPAF 2026 del 24 settembre 2004	G.U.R.I. n. 83 dell'11 aprile 2005, Supplemento ordinario n. 61

Segue Tab. A.10.1

Atto	Oggetto	In applicazione di	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005	Fissazione titoli	Regolamento (CE) n. 1782/2003	G.U.R.I. n. 83 dell'11 aprile 2005, Supplemento ordinario n. 61
Circolare AGEA n. 11 del 6 aprile 2005	Riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare	Regolamenti (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005, Decreto MiPAF n. D/99 del 15 marzo 2005	G.U.R.I. n. 93 del 22 aprile 2005
Circolare AGEA n. 181 dell'11 aprile 2005 ⁽⁷⁾	Modalità e condizione per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida	Integrazione circolari AGEA n. ACIU.2005.129 del 21 marzo 2005	G.U.R.I. n. 102 del 4 maggio 2005
Circolare AGEA n. 12 del 11 aprile 2005	Riforma della politica agricola comune – Modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida	Circolare AGEA n. ACIU.2005.129 del 12 marzo 2004 e Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2004	
Circolare AGEA n. 194 del 15 aprile 2005	Modalità e condizione per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida – Informazioni aggiuntive	Integrazione circolari AGEA n. ACIU.2005.181 dell'11 aprile 2005	G.U.R.I. n. 102 del 4 maggio 2005
Circolare AGEA n. ACIU.2005.226 del 29 aprile 2005	Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico nel settore oleicolo (Regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004, n. 796/2004, n. 864/2004).	Regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004, n. 796/2004, n. 864/2004	
Circolare AGEA n. ACIU.2005.231 del 29 aprile 2005	Fissazione dei titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 – Informazioni aggiuntive	Integrazione della circolare AGEA n. ACIU.2005.129 del 21 marzo 2005	G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2005, Supplemento ordinario n. 108

Segue Tab. A.10.1

Atto	Oggetto	In applicazione di	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Circolare AGEA n. ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005	Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005	Articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005	G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2005, Supplemento ordinario n. 108
Circolare AGEA n. 13 del 4 maggio 2005	Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande uniche di pagamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Campagna 2005	Regolamento (CE) n. 1782/2003	G.U.R.I. n. 112 del 16 maggio 2005, Supplemento ordinario n. 94
Circolare AGEA n. ACIU.2005.256 del 6 maggio 2005	Istruzioni generali per la presentazione delle domande uniche di pagamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1782/2003	Regolamento (CE) n. 1782/2003	G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2005, Supplemento ordinario n. 108
Circolare AGEA n. 16 dell'11 maggio 2005	Modalità e condizione per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida	Integrazione circolare AGEA n. ACIU.2005.181 dell'11 aprile 2005	
Circolare AGEA n. 17 del 13 maggio 2005	Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005	Regolamento (CE) n. 1782/2003	G.U.R.I. n. 119 del 24 maggio 2005
Circolare AGEA n. 20 del 18 maggio 2005	Istruzioni applicative generali e procedure del settore foraggi essiccati	Regolamenti (CE) n. 1782/2003 e n. 1786/2003	G.U.R.I. n. 125 del 21 maggio 2005, Supplemento ordinario n. 102
Circolare AGEA n. 22 del 26 maggio 2005	Riforma della politica agricola comune. Procedura per il riconoscimento dei soccidari relativi ai titoli provenienti da contratti di soccida	Circolare n. 12 dell'11 aprile 2005	G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2005, Supplemento ordinario n. 108

Segue Tab. A.10.1

Atto	Oggetto	In applicazione di	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Circolare AGEA n. ACIU.2005.324 del 26 maggio 2005	Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005 – Informazioni aggiuntive – Contratti di affitto di lunga durata	Artt. 20, 21 e 22 del regolamento (CE) n. 795/2004	
Circolare AGEA n. 23 del 27 maggio 2005	Riforma della politica agricola comune. Integrazioni alla Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005	Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005	G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2005, Supplemento ordinario n. 108
Circolare AGEA n. ACIU.2005.392 del 21 giugno 2005	Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità	A integrale sostituzione della circolare AGEA del 28 gennaio 2005, prot. ACIU.2005.20	
Circolare AGEA n. ACIU.2005.398 del 22 giugno 2005	Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2005.238 del 4.05.2005 e modifica della Circolare AGEA ACIU 2005 324 del 26 05 2005	Circolare AGEA ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005 e Circolare AGEA ACIU.2005.324 del 26 maggio 2005	
Circolare AGEA n. 29 del 23 giugno 2005	Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005	Integrazioni alla circolare AGEA n. 17 del 13 maggio 2005 e modifica alla Circolare AGEA ACIU.2005.324 del 26.05.2005	
Circolare AGEA n. ACIU.2005.422 del 28 giugno 2005	Proroga termini per correzione anomalie e soluzione delle situazioni di contenzioso afferenti agli anni 2000, 2001 e 2002	Circolare AGEA n. ACIU.2005.007 del 13 gennaio 2005	
Circolare AGEA n. ACIU.2005.429 del 4 luglio 2005	Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità	Integrazione circolare AGEA n. ACIU.2005.392 del 21 giugno 2005	

Segue Tab. A.10.1

Atto	Oggetto	In applicazione di	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Circolare AGEA n. 33 del 7 luglio 2005	Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del Dm n. D/118 del 24 marzo 2005. Modifica alla circolare AGEA n. 29 del 23 giugno 2005	Circolare AGEA n. 29 del 23 giugno 2005	
Circolare AGEA n. ACIU.2005.469 del 28 luglio 2005	Riforma della politica agricola comune. Fissazione termine per la presentazione delle domande uniche ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) 796/2004; recenti disposizioni comunitarie in merito all'ammissibilità delle colture pluriennali al regime di pagamento unico e all'uso agricolo del suolo per i titoli di ritiro	Modifiche alla circolare AGEA ACIU.2005.256 del 6.05.2005	
Circolare AGEA n. 38 dell'1 agosto 2005	Riforma della politica agricola comune. Fissazione termine per la presentazione delle domande uniche ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (CE) n. 796/2004; recenti disposizioni comunitarie in merito all'ammissibilità delle colture pluriennali al pagamento unico	Modifiche alla circolare AGEA n. 13 del 4 maggio 2005	G.U.R.I. n. 181 del 5 agosto 2005
Circolare AGEA n. ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005	Attuazione della riforma della PAC (Reg. (CE) n. 1782/2003) – Ricognizione preventiva ai sensi dell'art. 12, del Reg. (CE) n. 795/2004 – Settore oleicolo	Regolamento (CE) n. 1782/2003	
Circolare AGEA n. ACIU.2005.533 del 13 settembre 2005	Riforma della politica agricola comune. Fissazione termini per la presentazione delle domande uniche ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 796/2004	Modifiche e integrazioni alla circolare AGEA n. ACIU.2005.469 del 28.07.2005	

Segue Tab. A.10.1

Atto	Oggetto	In applicazione di	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Circolare AGEA n. ACIU.2005.619 del 13 ottobre 2005	Attuazione della riforma della PAC (Reg. (CE) n. 1782/2003) nel settore dell'olio di oliva – raccolta e trasmissione dati relativi alla produzione di olio di oliva	Regolamento (CE) n. 1782/2003	
Circolare AGEA n. 694 dell'11 novembre 2005	Attuazione della riforma della PAC (Reg. (CE) n. 1782/2003) – Ricognizione preventiva ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 795/2004 – Settore tabacco	Art. 12 del Regolamento (CE) n. 795/2004	G.U.R.I. n. 290 del 14 dicembre 2005
Circolare AGEA n. ACIU.2005.701 del 15 novembre 2005	Addendum n. 1 alla circolare n. ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005 – ricognizione preventiva ai sensi dell'art. 12, del Reg. (CE) n. 795/2004 – Settore oleicolo	Circolare n. ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005	
Circolare AGEA n. ACIU.2005.719 del 24 novembre 2005	Addendum n. 2 alla circolare n. ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005 – ricognizione preventiva ai sensi dell'art. 12, del Reg. (CE) n. 795/2004 – Settore oleicolo	Circolare n. ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005	
Circolare AGEA n. 736 del 30 novembre 2005	Istituzione del Registro nazionale titoli	Articolo 3 della legge 231 dell'11 novembre 2005	G.U.R.I. n. 291 del 15 dicembre 2005
Circolare AGEA n. ACIU.2005.820 del 28 dicembre 2005	Addendum n. 3 alla circolare n. ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005 – ricognizione preventiva ai sensi dell'art. 12, del Reg. (CE) n. 795/2004 – Settore oleicolo	Circolare n. ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005	
Circolare AGEA n. ACIU.2006.18 del 12 gennaio 2006	Attuazione della riforma della PAC (Reg. (CE) n. 1782/2003) – Ricognizione preventiva ai sensi dell'art. 12, del Reg. (CE) n. 795/2004 – Settore lattiero-caseario	Decreto MIPAF 5 agosto 2004	

Segue Tab. A.10.1

Atto	Oggetto	In applicazione di	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Circolare AGEA n. ACIU.2006.19 del 16 gennaio 2006	Attuazione della riforma della PAC (Reg. (CE) n. 1782/2003) – Ricognizione preventiva ai sensi dell’art. 12, del Reg. (CE) n. 795/2004 – Settore oleicolo	Circolare n. ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005	
Circolare n. ACIU.2006.92 del 23 gennaio 2006	Attuazione della riforma della PAC (Reg. (CE) n. 1782/2003) – Ricognizione preventiva ai sensi dell’art. 12, del Reg. (CE) n. 795/2004 – Settore oleicolo – Circostanza eccezionali art. 40 del Reg. (CE) n. 1782/2003	Art. 40 par. 5 del Reg. (CE) n. 1782/2003	
Circolare n. ACIU.2006.99 del 26 gennaio 2006	Attuazione della riforma della PAC (Reg. (CE) n. 1782/2003) nel settore dell’olio di oliva – Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla produzione di olio d’oliva	Circolare AGEA n. ACIU.2005.619 del 13 ottobre 2005	
Circolare AGEA n. ACIU.2006.102 del 30 gennaio 2006	Attuazione della riforma della PAC (Reg. (CE) n. 1782/2003) – Ricognizione preventiva ai sensi dell’art. 12, del Reg. (CE) n. 795/2004 – Settore oleicolo	Circolare n. ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005 Circolare n. ACIU.2006.19 del 16 gennaio 2006	
Circolare AGEA n. ACIU.2006.103 del 30 gennaio 2006	Attuazione della riforma della PAC (Reg. (CE) n. 1782/2003) – Ricognizione preventiva ai sensi dell’art. 12, del Reg. (CE) n. 795/2004 – Settore tabacco	Circolare n. ACIU.2005.694 del 11 novembre 2005	
Circolare AGEA n. 1 del 31 gennaio 2006	Circolare applicativa del Reg. 2080/2005 inerente i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo	Decreto MiPAF n. 31 del 30 gennaio 2006	G.U.R.I. n. 35 dell’11 febbraio 2006, Supplemento ordinario n. 38

Segue Tab. A.10.1

Atto	Oggetto	In applicazione di	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Circolare AGEA n. ACIU.2006.114 del 3 febbraio 2006	<i>Addendum</i> n. 1 alla circolare n. ACIU.2005.694 dell'11 novembre 2005 – ricognizione preventiva ai sensi dell'art. 12, del Reg. (CE) n. 795/04 – settore tabacco	Circolare n. ACIU.2005.694 dell'11 novembre 2005	
Circolare AGEA n. ACIU.2006.122 del 7 febbraio 2006	Attuazione della riforma della PAC (Reg. (CE) n. 1782/2003) – Ricognizione preventiva ai sensi dell'art. 12, del Reg. (CE) n. 795/2004 – Settore tabacco. Circostanze eccezionali art. 40 del Reg. (CE) n. 1782/03	Art. 40 par. 5 del Reg. (CE) n. 1782/2003	
Circolare AGEA n. ACIU.2006.170 del 17 febbraio 2006	<i>Addendum</i> n. 2 alla circolare n. ACIU.2005.694 dell'11 novembre 2005 – ricognizione preventiva ai sensi dell'art. 12, del Reg. (CE) n. 795/04 – settore tabacco	Circolare n. ACIU.2005.694 dell'11 novembre 2005	
Circolare AGEA n. ACIU. 2006.187 del 21 febbraio 2006	Settore Tabacco – DM D/63 del 30 gennaio 2006 – Circolare applicativa	DM D/63 del 30 gennaio 2006	
Circolare AGEA n. ACIU. 2006.198 del 28 febbraio 2006	Chiarimenti in ordine all'applicazione della circolare AGEA prot. ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005	Circolare AGEA prot. ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005	
Circolare AGEA n. ACIU. 2006.199 del 28 febbraio 2006	<i>Addendum</i> n. 4 alla circolare n. ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005 – ricognizione preventiva ai sensi dell'art. 12, del Reg. (CE) n. 795/2004 – Settore oleicolo	Circolare n. ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005	

Segue Tab. A.10.1

Atto	Oggetto	In applicazione di	Estremi pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Circolare AGEA n. 4 dell'8 marzo 2006	Modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 40 del Reg. (CE) 1782/2003, ai fini dell'applicazione dell'art. 19 del regolamento (CE) 795/04 – Settore lattiero-caseario	Punto 5 della circolare AGEA ACIU.2006.18 del 12 gennaio 2006	
Circolare AGEA n. 7 del 6 aprile 2006 prot. n. 20724/UM	Rettifica del disciplinare n. 21 del 20 maggio 2005 come da Reg. 218/2006 che modifica il Reg. CE n. 1262/2001 per l'attuazione dell'intervento comunitario di acquisto di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella Comunità	Regolamento (CE) n. 218/2006	G.U.R.I. n. 91 del 19 aprile 2006, pag. 47
Circolare AGEA n. 8 del 6 aprile 2006 prot. n. 20715/UM	Regg. Ce n. 1786/2003 e n. 382/2005 – D.M. Prot. D/99 del 15 marzo 2005. Riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare	D.M. Prot. D/99 del 15 marzo 2005 Circolare n. 11 del 6/4/2005 prot. n. 14739/UM	
Circolare AGEA n. 9 dell'11 aprile 2006	Regg. Ce n. 1786/2003 e n. 382/2005 – D.M. Prot. D/99 del 15 marzo 2005. Istruzioni applicative generali e procedure del Settore Foraggi Essiccati	D.M. Prot. D/99 del 15 marzo 2005	
Circolare AGEA n. 10 del 18 aprile 2006	Circolare registro nazionale titoli – gestione e trasferimento dei titoli definitivi	Art. 3. legge 231 dell'11 novembre 2005	

(1) Abrogato dal Decreto MIPAF 16 marzo 2005

(2) Abrogato dal Decreto MIPAF del 15 marzo 2005 (pubblicato sulla G.U. n. 96 del 27 aprile 2005)

(3) Abrogato dal decreto MIPAF 15 dicembre 2005

(4) Integralmente sostituita da Circolare AGEA n. ACIU.2005.392 del 21 giugno 2005

(5) Nota anche come Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005

(6) Nota anche come Circolare AGEA n. 8 del 24 marzo 2005

(7) Nota anche come Circolare AGEA n. 12 dell'11 aprile 2005